

DIRETTIVE EDITORIALI

1 Statuto dei collaboratori

| | | |
|-----|--|----|
| 1.1 | Indipendenza politica ed economica | 21 |
| 1.2 | Legami d'interesse | 21 |
| 1.3 | Attività politica | 21 |
| 1.4 | Altre attività accessorie | 22 |
| 1.5 | Rapporti con i media e l'opinione pubblica | 22 |
| 1.6 | Regali, compensi, offerte | 23 |
| 1.7 | Retribuzioni a collaboratori esterni occasionali | 23 |
| 1.8 | Pubblicità e sponsoring | 23 |
| 1.9 | Protezione giuridica | 24 |

2 Gestione dei contenuti

| | | |
|------|---|----|
| 2.1 | Fonti | 27 |
| 2.2 | Notizie e opinioni | 27 |
| 2.3 | Interviste | 28 |
| 2.4 | Immagini, suoni, titoli | 29 |
| 2.5 | Cartelloni e insegne pubblicitarie | 30 |
| 2.6 | Registrazione nascosta di immagini e di suoni | 31 |
| 2.7 | Diritto alla propria immagine e alla propria parola | 31 |
| 2.8 | Menzione dei nomi | 32 |
| 2.9 | Guerra, terrorismo, catastrofi, manifestazioni | 33 |
| 2.10 | Sondaggi d'opinione | 33 |
| 2.11 | Pubblicità e sponsoring | 34 |
| 2.12 | Catena della solidarietà e raccolta fondi | 34 |
| 2.13 | Cronaca giudiziaria | 35 |
| 2.14 | Trasmissioni e servizi sportivi | 36 |
| 2.15 | Satira | 36 |
| 2.16 | Diritti dei colleghi | 36 |
| 2.17 | Embargo | 37 |
| 2.18 | Scrittura, rilettura, registrazione, modifiche redazionali dei servizi | 37 |
| 2.19 | Segreto redazionale | 37 |
| 2.20 | Reclami esterni, ricorsi, dovere di rettifica, diritto di risposta, divieto di pubblicazione, conservazione dei materiali | 38 |

| | | |
|----------|--|----|
| 3 | Settori e tematiche sensibili | |
| 3.1 | Protezione dei minori | 41 |
| 3.2 | Protezione della sfera privata | 41 |
| 3.3 | Elezioni e votazioni | 42 |
| 3.4 | Temi religiosi | 43 |
| 3.5 | Consumatori e prodotti | 43 |
| 3.6 | Persone con handicap | 44 |
| 3.7 | Suicidi | 44 |
| 3.8 | Reati sessuali e pedofilia | 45 |
| | | |
| 4 | Vettori multimediali | |
| 4.1 | Linguaggio | 49 |
| 4.2 | Aggiornamento delle notizie | 49 |
| 4.3 | Fonti | 49 |
| 4.4 | Internet e sfera privata | 49 |
| 4.5 | Immagini, grafici, illustrazioni | 50 |
| 4.6 | Votazioni ed elezioni | 50 |
| 4.7 | Live streaming | 51 |
| 4.8 | Interattività | 51 |
| 4.9 | Link | 52 |
| 4.10 | Social media | 52 |
| 4.11 | Teletext | 53 |
| | | |
| 5 | Allegati | |
| 5.1 | Articoli della Costituzione federale | 57 |
| 5.2 | Articoli della Legge federale sulla radiotelevisione | 57 |
| 5.3 | Concessione SSR | 60 |
| 5.4 | Carta dei programmi SRG SSR | 72 |
| 5.5 | Disposizioni RSI relative alla Carta dei programmi SRG SSR | 75 |
| 5.6 | Dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti | 78 |

1 Statuto dei collaboratori

1 Statuto dei collaboratori

1.1 Indipendenza politica ed economica

Il collaboratore deve essere indipendente da ogni interesse di parte. Mantiene un giusto distacco dai politici e dagli operatori economici, sociali e culturali. Resiste alle pressioni esterne che mirano a condizionare il suo lavoro.

Le decisioni redazionali devono sempre essere fondate su considerazioni giornalistiche.

1.2 Legami d'interesse

Per legami d'interesse s'intendono: l'attività a favore di associazioni e di imprese, la partecipazione ad aziende (per esempio aziende familiari), i mandati nei consigli di amministrazione, i contratti di consulenza, i legami di parentela, le relazioni personali intime con persone sulle quali il collaboratore riferisce nel programma ecc.

Nel limite della sua sfera privata, il collaboratore deve comunicare al superiore diretto i suoi legami d'interesse. Spetta al superiore diretto, d'intesa con la linea, valutare se esiste un conflitto d'interessi ed eventualmente se conviene adottare misure in difesa del buon nome della RSI e della sua credibilità. Se il legame d'interessi è riconducibile ad un'attività accessoria, il collaboratore a tempo pieno chiederà l'autorizzazione; il collaboratore a tempo parziale informerà per la via di servizio (cfr. 1.4. Altre attività accessorie).

Il giornalista economico e finanziario è particolarmente esposto. Egli non può utilizzare a proprio vantaggio, o a vantaggio di terzi, informazioni ricevute nell'ambito della sua professione, per esempio informazioni insider su titoli quotati in borsa, su fusioni o rilevamenti di aziende, su licenze e brevetti ecc. (cfr. Direttiva 9.2 della Dichiarazione dei doveri del giornalista).

1.3 Attività politica

L'autorizzazione del Direttore è necessaria per svolgere un'attività politica, come per esempio l'attività pubblica a favore di partiti o movimenti, o l'adesione a comitati di sostegno che si prefiggono uno scopo politico.

È possibile porre la propria candidatura per una carica politica e assumerla in caso di elezione. Ci vuole però un'autorizzazione scritta del Direttore RSI. (cfr. CCL, art. 47; Regolamentazione SSR per autorizzare l'esercizio di attività politiche; Regolamentazione RSI per le attività politiche: vige il principio della richiesta di autorizzazione).

L'autorizzazione può essere negata, in particolare se l'attività politica pregiudica l'immagine di imparzialità e d'indipendenza politica della RSI, o se ostacola gli obblighi professionali del dipendente.

Il collaboratore che ha ottenuto l'autorizzazione in vista dell'assunzione di una carica politica o che la svolge, non può apparire in video e in voce, né esercitare influenza diretta sul prodotto giornalistico.

Quando un collaboratore esercita una carica politica, questo suo impegno deve essere ben distinto dalla sua attività professionale ed il pubblico deve esserne informato.

1.4 Altre attività accessorie

Per poter esercitare una qualsiasi attività accessoria non politica, per esempio economica, pubblicistica, editoriale, di consulenza o di insegnamento, il collaboratore deve chiedere e ottenere un'autorizzazione per la via di servizio. Al riguardo fa stato la Direttiva RSI in materia di attività accessorie.

L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di un'attività accessoria puntuale, come per esempio scrivere un articolo, moderare o partecipare a dibattiti, animare manifestazioni ecc.

Per principio i quadri aziendali non possono esercitare attività accessorie. La norma prevede però alcune eccezioni elencate nelle Condizioni generali d'impiego per i quadri della SRG SSR.

Per l'attività svolta in seno all'SSM non è necessaria l'autorizzazione. Le modalità che regolano questa attività sono definite nel CCL e nei relativi regolamenti.

1.5 Rapporti con i media e l'opinione pubblica

I collaboratori che ricevono sollecitazioni esterne dai media per prese di posizione su trasmissioni, programmi, settori di supporto ecc. della RSI, oppure su articoli, interventi del pubblico ecc. riguardanti la RSI, devono informare immediatamente la Comunicazione.

La risposta da dare in questi casi viene concordata con la Comunicazione, che a sua volta consulta la Direzione (cfr. Direttive RSI per le relazioni con i media e l'opinione pubblica).

1.6 Regali, compensi, offerte

Nessun collaboratore della RSI può accettare doni o sollecitare vantaggi di altro genere, per sé o per altri. In via eccezionale è possibile accettare un regalo di un valore non superiore ai 100 franchi. È comunque vietato prendere contanti o buoni acquisto.

I viaggi organizzati da terzi possono essere accettati solo se esiste un prevalente interesse giornalistico aziendale. In questi casi la RSI assume le intere spese della trasferta.

1.7 Retribuzioni a collaboratori esterni occasionali

Le persone che collaborano occasionalmente con la RSI, sono retribuite secondo le norme stabilite dal Regolamento RSI per la contrattualistica delle collaborazioni occasionali. Nessun compenso, è versato a politici, funzionari, dirigenti di aziende pubbliche e private, e agli addetti stampa che partecipano a un programma nell'esercizio della loro funzione, nonché alle persone che fanno autopromozione.

Di solito le informazioni acquisite da persone che non esercitano la professione di giornalista non sono remunerate. Non si paga, per esempio, l'accesso a un documento riservato. L'eccezione è possibile quando entra in gioco un interesse pubblico preponderante. Gli informatori possono essere risarciti per le spese e per il tempo che impiegano per informare e accompagnare i giornalisti.

1.8 Pubblicità e sponsoring

I collaboratori dei programmi non possono partecipare ad alcuna attività pubblicitaria o promozionale di tipo commerciale. L'adesione ad altre forme di pubblicità o promozione è soggetta ad autorizzazione (cfr. Direttiva RSI in materia di attività accessorie).

Per gli altri collaboratori non vige il divieto, ma è richiesta l'autorizzazione da parte del responsabile delle RU.

1.9 Protezione giuridica

La RSI sostiene i propri collaboratori quando sono coinvolti in procedure giudiziarie derivanti dall'esercizio della loro attività professionale. In questo caso assume le spese connesse.

In caso di procedure civili, la RSI assume la responsabilità per l'operato dei suoi collaboratori nell'ambito delle proprie funzioni. In caso di procedure penali, la RSI assume eventuali sanzioni pecuniarie. Sono riservati i casi di negligenza grave.

La RSI si riserva di agire nei confronti del collaboratore reo di comportamento illecito o gravemente negligente. Le misure vanno dal monito al licenziamento per colpa grave.

2 Gestione dei contenuti

2 Gestione dei contenuti

2.1 Fonti

Le fonti giornalistiche devono essere trasparenti e attendibili. Il collaboratore deve verificare la provenienza di un'informazione e controllarne la veridicità.

La menzione della fonte è auspicabile nell'interesse del pubblico. Talvolta è doverosa, se è necessaria alla comprensione della notizia. Può essere tralasciata se vi è un interesse preponderante riguardo alla riservatezza della fonte.

In caso di dubbio, soprattutto di fronte a informazioni controverse, bisogna poter disporre di due fonti concordanti, indipendenti l'una dall'altra.

Di solito, le comunicazioni ufficiali rilasciate dalle autorità, dalla polizia e dai partiti politici non devono essere ricontrollate. Devono però essere segnalate come tali.

Fonti anonime vanno affrontate e verificate con la massima attenzione. Possono essere prese in considerazione quando le informazioni che ne derivano possono essere verificate e ponderate rispetto all'interesse pubblico. Quando si promette l'anonimato, bisogna essere sicuri di poterlo garantire.

Se si accetta una fonte anonima, si può essere chiamati a mascherarne la voce e l'immagine, a nascondere le targhe di un veicolo ecc. In questi casi, il collaboratore deve informare i suoi superiori.

In caso di testimonianze anonime contenute in servizi effettuati da terzi, occorre verificare l'autenticità delle affermazioni.

Si può far uso di indiscrezioni soltanto alle seguenti condizioni:

- se la fonte dell'indiscrezione è conosciuta
- se la notizia è d'interesse pubblico
- se vi sono buone ragioni per non ritardarne la diffusione
- se l'indiscrezione è stata raccolta con mezzi leali
- se la pubblicazione non viola interessi, diritti o segreti di grandissima rilevanza (cfr. Direttiva a.1 della Dichiarazione dei diritti dei giornalisti).

2.2 Notizie ed opinioni

Il collaboratore mira a una copertura delle notizie chiara, comprensibile, imparziale e autorevole. Ogni notizia dovrebbe rispondere a cinque domande: Chi? Cosa? Come? Dove? Quando?

Il collaboratore ricerca la verità attraverso un esame approfondito di tutti i dati disponibili. Non omette informazioni o elementi d'informazione rilevanti. Riproduce fedelmente i pareri emessi dai suoi interlocutori.

Dà un equo spazio a tutti i punti di vista e ascolta tutte le parti coinvolte. Prima di divulgare fatti negativi, deve offrire tempestivamente agli interessati la possibilità di esprimersi. La presa di posizione della parte interessata deve essere diffusa nella stessa trasmissione o nello stesso articolo.

Se ciò non fosse oggettivamente possibile, il pubblico deve comunque essere posto nella condizione di comprendere che si tratta di una versione unilaterale. Se la parte interpellata rifiuta di prendere posizione, tale circostanza sarà comunicata al pubblico.

Il collaboratore separa in modo chiaro le notizie dai commenti. La separazione deve risultare comprensibile al pubblico. Si astiene dall'esprimere sue opinioni politiche o di altra natura.

Il collaboratore procede a una scelta oculata degli esperti chiamati a commentare una notizia o ad analizzare una situazione. Quando si dà la parola a persone che, in una determinata situazione, difendono o possono difendere interessi di parte, questi interessi vanno resi trasparenti.

I commenti redazionali vengono assegnati a collaboratori esperti e autorevoli.

2.3 Interviste

L'intervista si basa su un accordo tra due parti, nel quale sono fissate le modalità e le regole. L'accordo pattuito va rispettato.

Tuttavia ogni intesa deve consentire al giornalista di porre le domande che il pubblico si aspetta. Se la persona chiamata a concedere l'intervista chiede di poter avere prima, per iscritto, tutte le domande, oppure esige di evitare determinate tematiche, il giornalista deve chiedersi se vale la pena realizzare l'intervista. Se sceglie di procedere, deve informare il pubblico in quali condizioni l'intervista è stata realizzata.

Quando si è confrontati a persone che non sanno dare il loro consenso (per es. bambini), bisogna ottenere il permesso dalla persona che ne è responsabile. In caso di più versioni di un'unica intervista, la versione che verrà diffusa deve essere concordata con l'intervistato. Una volta raggiunto, l'accordo viene considerato definitivo.

L'intervistato deve essere informato che, spesso, vengono usati soltanto stralci di un'intervista. L'intervistato può chiedere di vedere o di sentire gli stralci scelti.

L'intervistato può chiedere il ritiro di un'intervista spontanea rilasciata in un momento di grande tensione, per esempio all'uscita di una sala dove si è appena conclusa una riunione burrascosa.

Le dichiarazioni fatte in pubblico da politici o da personalità pubbliche, possono essere proposte senza informare l'autore.

Le informazioni date "on the record" possono essere utilizzate menzionando il nome e la funzione di chi le ha fornite. Le informazioni date "off the record" possono essere utilizzate, ma il nome di chi le ha fornite non viene dato e la sua funzione non viene specificata (es.: "un alto funzionario del dipartimento federale degli esteri"); in questo caso la formulazione esatta deve essere concordata. Con le informazioni di background ("on background"), viene a cadere ogni attribuzione (es.: "come ci è stato riferito ...").

Nelle interviste si usa la forma di cortesia "Lei". Eccezioni sono possibili in un contesto di programma non formale, ma vanno esplicitate.

2.4 Immagini, suoni, titoli

Le riprese sonore, di immagini o video in ambito privato sono possibili soltanto con il consenso della persona interessata. In ambito pubblico è possibile fotografare o filmare persone private senza il loro consenso soltanto se non sono evidenziate nell'immagine. In manifestazioni pubbliche e nell'ambito dell'interesse pubblico è lecito riferire con immagini e suoni (cfr. Direttiva 7.1 della Dichiarazione dei doveri dei giornalisti).

Quando si è confrontati con immagini violente (di guerra, catastrofi naturali, incidenti) occorre fare una scelta guidata dalle seguenti considerazioni:

- le situazioni che si vogliono portare a conoscenza del pubblico devono riflettere la realtà; non si dà un'immagine distorta, o abbellita della realtà
- occorre distinguere le immagini che hanno un valore informativo da quelle che mirano a scopi propagandistici
- la diffusione di immagini violente deve scaturire da un forte interesse informativo; la durata delle immagini violente deve essere contenuta; il moderatore avvisa i telespettatori che le immagini che stanno per andare in onda potrebbero essere scioccanti
- non si mostrano mai persone in punto di morte, e nemmeno persone decedute dal volto riconoscibile.

Nel caso di sequestro di persona, le immagini e i suoni che i rapitori inviano ai media, possono essere diffusi soltanto se esiste una forte ragione giornalistica. La

diffusione di suoni e di immagini deve essere autorizzata dai superiori. Ciò vale ancor di più per le immagini dell'uccisione della persona rapita.

Le immagini, le fotografie e i suoni inviati da radioascoltatori e da telespettatori richiedono un'attenta verifica della fonte. Se possibile si entra in contatto con l'autore. Se il materiale viene usato, bisogna essere molto trasparenti: va indicata la fonte e, con le immagini, si narra quello che mostrano o sembrano mostrare.

Per registrare immagini e suoni su una proprietà privata è necessario il consenso del proprietario. È però possibile procedere alla registrazione in posti dove il pubblico ha accesso, per esempio nelle stazioni e negli aeroporti.

Bisogna evitare di usare immagini simboliche che potrebbero contenere un messaggio concreto per il pubblico. Per esempio, per illustrare un servizio sulla pedofilia tra il clero, non bisogna usare immagini di chiese o di istituti religiosi estranei alla notizia, ma riconoscibili dal pubblico.

Le immagini e i suoni d'archivio devono essere presentati come tali ("archivio RSI"), soprattutto quando sono usati per illustrare un fatto d'attualità. Se è possibile, va indicata anche la data.

Anche le ricostruzioni di un fatto avvenuto o di una situazione, con immagini, sequenze televisive o suoni, nelle quali attori interpretano la parte di persone di cui si dà notizia, vanno segnalate come tali.

Quando si vuol riproporre immagini e suoni di eventi passati dolorosi, bisogna tener conto della sensibilità delle vittime sopravvissute e dei parenti stretti. Va valutato se la persona raffigurata si trova sempre nella stessa situazione e se il suo consenso vale anche per una successiva trasmissione.

Di regola, tutte le persone che si esprimono in trasmissione hanno un nome e un cognome.

Dei politici si menzionano il nome, il cognome, la funzione e il partito politico. Quando è necessario anche la provenienza geografica.

2.5 Cartelloni e insegne pubblicitarie

Queste forme di pubblicità fanno ormai parte delle gare sportive, degli eventi culturali e del mondo economico e finanziario.

La SRG SSR ha emanato una serie di regole che disciplinano qualsiasi tipologia di pubblicità in stadi, arene e campi di gara in cui si svolgono manifestazioni sportive in Svizzera. Le regole sono state varate dal Comitato direttivo SSR (cfr. Principi

pubblicitari della SRG SSR per le produzioni e le trasmissioni di manifestazioni sportive in Svizzera).

2.6 Registrazione nascosta di immagini e di suoni

La registrazione nascosta di immagini e di suoni è vietata dalla legge (Codice penale svizzero, artt. 179 bis e quater). In determinati casi, può tuttavia essere uno strumento giornalistico indispensabile per svelare questioni di prevalente pubblico interesse. È consentita solo in via eccezionale e a due condizioni cumulative: interesse pubblico preponderante e impossibilità di ottenere le informazioni in alcun altro modo.

In questo capitolo rientrano: l'uso di telecamere e di microfoni nascosti; l'uso di un equipaggiamento audiovisivo (piccola videocamera, cellulare ecc.), dando l'impressione che si stia operando privatamente; le riprese di persone che ignorano di essere filmate; le registrazioni di telefonate senza aver chiesto ed ottenuto il permesso, nonché continuare a filmare e/o a registrare suoni quando la parte in causa è convinta che la registrazione sia finita.

Il giornalista non deve nascondere la propria identità al fine di procurarsi informazioni, fotografie, documenti in vista della pubblicazione. Nel caso di un'inchiesta mascherata, invece, può celare la sua identità.

Il ricorso a un'inchiesta mascherata può essere deciso solo dopo ponderazione di tutti gli elementi che entrano in gioco. In particolare, occorre anche tener conto del posto dove si vuol operare e dell'attività in cui è coinvolta la persona dalla quale si vuole ottenere informazioni. Ogni caso va esaminato attentamente. Prima di procedere, il giornalista ne discute con i suoi superiori, chiamati a decidere. Se del caso, ci sarà una prima autorizzazione per filmare e registrare di nascosto, poi una seconda autorizzazione per diffondere il materiale raccolto ed elaborato.

Nel settore dell'intrattenimento l'uso di telecamere e microfoni nascosti in ambito pubblico è consentito con l'approvazione dei superiori. Per la diffusione del materiale raccolto (immagini e suoni), però, ci vuole il permesso delle persone coinvolte (firma della liberatoria).

2.7 Diritto alla propria immagine e alla propria parola

Di regola, per filmare, registrare o fotografare una persona, è necessaria la sua autorizzazione.

Si può rinunciare all'autorizzazione quando si è confrontati con persone che si espongono pubblicamente, come per esempio i dimostranti in una manifestazione pubblica o i protagonisti di una conferenza stampa.

Anche con chi ha un incarico pubblico e con chi ha acquisito una notorietà mediatica, l'autorizzazione non è necessaria, a condizione però che sia rispettata la loro sfera privata.

Immagini e suoni con bambini o con persone incapaci di discernimento, durante esequie private e servizi religiosi, nonché alle prese con incidenti o catastrofi, rientrano nella sfera privata. Per eseguire delle riprese o registrare dei suoni ci vuole il permesso dei loro parenti stretti o dei loro responsabili.

Le telefonate con terzi possono essere registrate soltanto se c'è l'accordo preliminare della persona che si vuole intervistare. Se l'accordo è negato, si possono prendere appunti e si chiede il permesso di usarli nel proprio servizio giornalistico, riassumendo così le dichiarazioni della persona intervistata.

2.8 Menzione dei nomi

L'uso dei nomi di persone va ponderato. Occorre tener conto dell'interesse pubblico alla diffusione dei nomi, ma anche del diritto che ogni persona ha di veder rispettata la sua personalità e la sua sfera privata. Particolare riguardo va usato nei confronti delle vittime.

I nomi di vittime di guerre, di insurrezioni, di atti terroristici o di altre azioni violente, di incidenti e di catastrofi naturali, possono essere diffusi quando si è sicuri che i congiunti sono stati informati.

Di regola, non si pubblicano né il nome, né altre indicazioni (cronaca identificante) che potrebbero rivelare a terzi l'identità di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario. La norma prevede però alcune eccezioni:

- quando esiste un interesse pubblico prevalente
- quando la persona riveste una carica politica o una funzione pubblica e l'accusa concerne atti incompatibili con questi suoi mandati, quando la persona gode di notorietà pubblica, sia pure di notorietà procurata dai media, e l'accusa è in relazione con questa sua notorietà
- quando è la stessa persona a essersi pubblicamente esposta in relazione con il procedimento, oppure accetti esplicitamente di essere come tale riconosciuta
- quando la pubblicazione del nome è strettamente necessaria per evitare confusioni od omonimie (cfr. Direttiva 7.2 della Dichiarazione dei doveri dei giornalisti).

2.9 Guerra, terrorismo, catastrofi, manifestazioni

L'uso delle immagini di violenza che caratterizzano queste situazioni deve sempre essere il risultato di un'accurata ponderazione. Al riguardo valgono le considerazioni enumerate punto 2.4. Immagini, suoni, titoli.

In caso di guerra è importante conoscere la fonte delle informazioni che vengono diffuse. Occorre capire se ci si trova di fronte ad informazioni libere o censurate, e il pubblico ha il diritto di esserne informato.

I viaggi all'estero di giornalisti con l'intento di coprire una guerra o un'insurrezione, o per riferire di una situazione conflittuale ad alto rischio, vanno concordati con i superiori. In ultima analisi decide il direttore RSI. Va informato il dipartimento Risorse umane per le polizze assicurative.

Di fronte a una minaccia terroristica, conviene stabilire un contatto con la polizia, prima di decidere il nostro modo di agire. Bisogna evitare di essere complici involontari di una strategia che mira a determinati obiettivi.

In caso di catastrofi, se i nomi delle vittime sono noti, vanno citati soltanto se vi è la certezza che le famiglie sono state avvertite. I parenti stretti non devono ricevere la notizia della morte di un loro congiunto attraverso uno dei nostri media.

Il numero dei partecipanti a una manifestazione politica, sindacale o di altra natura, non è mai condiviso da tutte le parti in causa. Conviene riferire sia il numero comunicato dalla polizia che quello citato dagli organizzatori, menzionando la fonte.

2.10 Sondaggi d'opinione

Il sondaggio è una fotografia delle opinioni recensite in un determinato periodo. Non è un pronostico del futuro esito di una votazione o di un'elezione.

Il campione iniziale di un sondaggio deve includere l'opinione di almeno 1'000 persone aventi diritto di voto (vedi regole dell'Associazione Swiss Interview).

I servizi redazionali (inclusa la presentazione del moderatore) devono contenere:

- il nome dell'istituto demoscopico
- il nome del committente
- il periodo durante il quale il sondaggio è stato realizzato
- il modo il cui il sondaggio è stato realizzato (personalmente, per telefono, via internet)
- il numero degli intervistati
- il margine d'errore dei risultati.

Le raccolte di dichiarazioni spontanee (vox pop) non devono essere presentate in modo da sembrare sondaggi scientifici.

2.11 Pubblicità e sponsoring

Il giornalista si distanzia da ogni forma di pubblicità e non accetta condizioni da parte degli inserzionisti.

La pubblicità deve essere nettamente separata dal programma e deve essere riconoscibile come tale. Il giornalista non può violare questa distinzione e inserire pubblicità parassitaria nei servizi redazionali (cfr. Direttiva 10.1 della Dichiarazione dei doveri dei giornalisti).

Non si deve dare l'impressione che si promuovano prodotti o servizi non aziendali. Ogni riferimento a nomi commerciali, marchi e slogan, deve essere giustificato da un punto di vista editoriale. Anche l'uso di materiale proveniente da campagne pubblicitarie o da promozioni va giustificato editorialmente.

Lo sponsoring si fonda su tre principi basilari: la trasparenza, la separazione del messaggio dello sponsor dal programma, l'indipendenza editoriale. È comunque vietata la sponsorizzazione di prodotti dell'informazione.

Se un servizio redazionale è sponsorizzato, il nome dello sponsor deve essere indicato chiaramente prima o dopo il servizio.

Alla redazione è garantita la libera scelta dei temi e la loro elaborazione (cfr. Direttiva 10.2 della Dichiarazione dei doveri dei giornalisti; Direttive sulla pubblicità e sulla sponsorizzazione dell'UFCOM).

2.12 Catena della solidarietà e raccolta di fondi

La RSI collabora esclusivamente con la Catena della solidarietà, braccio umanitario della SRG SSR.

La RSI sostiene la Catena della solidarietà nel raccogliere fondi che sono usati per finanziare progetti di associazioni umanitarie svizzere sul territorio nazionale e all'estero. La RSI offre questo aiuto principalmente in due forme:

- indicando il numero del conto corrente della Catena della solidarietà sul quale possono essere versati i contributi
- organizzando giornate nazionali di raccolta di fondi (decise dal direttore generale della SRG SSR) destinati a zone e paesi sinistrati. Durante queste giornate, le redazioni godono della libertà editoriale di scegliere ospiti e temi che

caratterizzano la tragedia in corso, nonché di elaborare i contributi che vengono diffusi.

2.13 Cronaca giudiziaria

In caso di inchieste penali e di processi, occorre rispettare la presunzione d'innocenza. Il rispetto di questo principio implica che si precisi che si tratta di ipotesi di reato (es.: "accusato di truffa", "coinvolto in una presunta truffa") e si specifichi qual è la posizione dell'accusato. Al momento della sentenza penale di primo grado (giudice unico o cortei correzionali/criminale) si può parlare di "giudicato/ritenuto colpevole in prima istanza"; solo quando saranno esaurite tutte le possibilità di ricorso (la decisione sarà poi cresciuta in giudicato) si parlerà di "colpevole".

Di regola, l'identità di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario non è rivelata. La norma ammette però alcune eccezioni (cfr. 2.8. Menzione dei nomi).

Se l'identità di una persona è rivelata durante un procedimento giudiziario, se ne terrà conto fino al termine dell'iter giudiziario (e quindi anche se questo dovesse concludersi con l'assoluzione, un non luogo a procedere o l'abbandono del procedimento).

In un procedimento giudiziario le vittime e la loro identità sono protette. Di conseguenza, anche i resoconti giornalistici non devono rivelare dettagli che possano portare alla loro identificazione (es.: minorenni, vittime di abusi sessuali).

Occorre prestare molta attenzione all'uso corretto dei termini nell'ambito di un procedimento giudiziario. Ad esempio, bisogna sempre ben distinguere l'ipotesi di omicidio con la quale si è confrontati (colposo, intenzionale, tentato, ...) o ricordarsi che una persona è in stato di fermo fino a quando un giudice non ne ha convalidato l'arresto.

Nei servizi su atti criminali bisogna prestare particolare attenzione ai riferimenti sulla nazionalità e l'origine etnica dei presunti colpevoli o delle vittime. La menzione della nazionalità deve essere usata restrittivamente e non deve avere conseguenze discriminanti. Bisogna pure evitare l'uso di aggettivi che definiscono genericamente tutta una regione (es.: "balcanico" o "maghrebino") perché fonte di stereotipi xenofobi.

Si deve evitare la spettacolarizzazione dell'atto criminale: i resoconti giornalistici non devono ospitare né dettagli di un crimine che potrebbe venir imitato, né descrizioni di tecniche criminali che potrebbero portare a un'emulazione.

Le riprese visive o sonore sono vietate all'interno dell'aula penale. Sono, invece, autorizzate all'esterno di tribunali o posti di polizia, nel rispetto della privacy.

I disegni che riproducono i dibattimenti in aula sono ammessi. La loro utilità, però, va valutata di volta in volta e secondo i vettori di trasmissione.

2.14 Trasmissioni e servizi sportivi

La ripresa e l'elaborazione dei servizi sportivi devono rispettare le regole applicate all'informazione.

Le radiocronache e le telecronache devono tener conto del pubblico che guarda e che ascolta, composto di tifosi, sportivi e interessati alla disciplina che vien trasmessa.

Qualsiasi tipo di pubblicità in stadi, arene e campi di gara svizzeri, in cui si svolgono manifestazioni sportive, è disciplinato dalle regole varate dal Comitato direttivo SRG SSR (cfr. Principi pubblicitari della SRG SSR per le produzioni e le trasmissioni di manifestazioni sportive in Svizzera).

2.15 Satira

La satira è basata su sarcasmo, ironia, trasgressione, dissacrazione, parodia e paradosso.

Non esistono argomenti, fatti o persone sottratti a priori all'interesse degli organi d'informazione e, quindi, anche alla satira.

I fatti cui la satira rimanda devono essere reali.

La satira deve sempre essere riconoscibile come tale dal pubblico.

I limiti della satira sono quelli legali. La conoscenza di questi vincoli è indispensabile per operare in questo campo.

2.16 Diritti dei colleghi

Quando i giornalisti RSI diffondono notizie raccolte da colleghi di altri media, citano le fonti e possibilmente anche l'autore.

È vietato ricorrere al plagio, ossia alla riproduzione senza indicarne la fonte, di una notizia, di una precisazione, di un commento o di una qualunque altra informa-

zione pubblicata da un collega o da un altro organo di informazione (cfr. Direttiva 4.6 della Dichiarazione dei doveri dei giornalisti).

2.17 Embargo

L'embargo va rispettato quando riguarda un'informazione a venire, o quando serve a proteggere legittimi interessi da una pubblicazione prematura. Consente alle redazioni di prepararsi in vista di una conferenza stampa e della realizzazione di possibili interviste.

Non sono ammessi gli embarghi che servono a privilegiare determinati media a scapito di altri.

Se una redazione rompe un embargo, perché lo ritiene immotivato, deve comunicare subito questa sua decisione a chi ha predisposto l'embargo, in modo che tutti gli altri organi d'informazione possano venirne informati.

2.18 Scrittura, rilettura, registrazione, modifiche redazionali dei servizi

Prima di pubblicare un testo, registrarlo o leggerlo in diretta, è auspicabile farlo rileggere da un collega in redazione.

Se ci sono dubbi sui contenuti o sulla forma, o se il tema trattato è delicato, il superiore va coinvolto.

Se necessario, i responsabili delle redazioni o del programma hanno la possibilità di sistemare, accorciare, completare o non trasmettere i servizi dei loro collaboratori. Se il tempo a disposizione lo consente, l'autore del servizio deve essere informato.

2.19 Segreto redazionale

Il giornalista difende il segreto redazionale, s'impegna a proteggere gli informatori e non rivela la fonte delle informazioni ricevute in via confidenziale.

Il segreto redazionale protegge gli appunti, gli indirizzi, le registrazioni sonore e visive ecc. nonché gli informatori con i quali è stato concordato di non svelare la loro identità.

La legge riconosce al giornalista il diritto di non rivelare l'identità del suo informatore. Sono però previste eccezioni che restringono la portata di questo diritto.

Posto di fronte a delicate situazioni riguardanti il segreto redazionale, il giornalista coinvolgerà i suoi superiori e, se del caso, il Servizio giuridico RSI.

2.20 Reclami esterni, ricorsi, dovere di rettifica, diritto di risposta, divieto di pubblicazione, conservazione dei materiali

Tutti i reclami, orali o scritti, vanno verificati e devono ricevere una risposta. Il modo e la forma in cui sono evasi contribuisce o meno alla buona immagine della RSI.

Ogni risposta va concordata con il responsabile del Dipartimento che informerà la Comunicazione.

Le e-mail o gli scritti anonimi non richiedono una risposta.

Un errore in un servizio o in una trasmissione andati in onda o nell'offerta on-line, va corretto in modo adeguato e in tempi brevi. Il dovere di rettifica riguarda i fatti e non i giudizi dati sui fatti accertati. La correzione non danneggia la credibilità della RSI ed evita la diffusione dell'errore in altre trasmissioni e nell'archivio, oltre che possibili reclami.

Se l'errore vien accertato durante una trasmissione, si fa il necessario per correggerlo immediatamente.

Il diritto di risposta dell'utenza è ammesso con l'esposizione dei fatti dell'interessato, qualora serva a correggere o completare un resoconto dannoso dei fatti. Di fronte a un'istanza di risposta conviene coinvolgere subito il Servizio giuridico RSI.

Misure giudiziarie di sequestro o blocco dei programmi. La redazione deve rispettare la decisione del giudice intervenuto per bloccare o vietare la diffusione di un servizio o di una trasmissione. È possibile opporsi alla decisione del giudice. Se si teme il blocco supercautelare di una trasmissione, è possibile rivolgersi al giudice per anticipare l'azione legale. Va consultato il Servizio giuridico RSI.

Il materiale audio e video non diffuso, non va mai consegnato a terzi. La consegna al giudice di questo materiale, è possibile soltanto su decisione della magistratura. Di principio, la RSI si oppone a ogni procedimento di perquisizione e di sequestro. Va consultato il Servizio giuridico RSI.

La legge prevede l'obbligo di registrare tutte le trasmissioni. Le registrazioni, unitamente ai relativi materiali e documenti, sono conservati per almeno quattro mesi. Se è in corso un reclamo o ricorso, o se è stato aperto d'ufficio un procedimento di vigilanza contro una o più trasmissioni, le registrazioni, i materiali e i documenti devono essere conservati sino al termine del procedimento (cfr. art. 20 LRTV).

3 Settori e tematiche sensibili

3 Settori e tematiche sensibili

3.1 Protezione dei minori

La personalità dei minori di 18 anni, in particolare quella dei bambini, va rispettata nel modo più rigoroso.

I programmi prodotti o acquistati, dedicati a questa fascia di pubblico, devono avere contenuti educativi, favorire lo sviluppo dell'immaginazione e della creatività dei minori, nonché mirare alla condivisione di valori positivi, come la tolleranza, il rispetto degli altri e della natura ecc.

I programmi che possono rivelarsi problematici per i giovani di meno di 18 anni, non vanno diffusi nelle fasce d'orario durante le quali i minori possono facilmente guardare la televisione, ascoltare la radio o navigare su internet. Di regola, non prima delle 20.30. Particolare attenzione va dedicata anche agli orari di diffusione delle promo e delle repliche, contenenti immagini e suoni dannosi per lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori.

Nei programmi per i bambini bisogna evitare la violenza fisica o verbale, da loro facilmente imitabile, il linguaggio offensivo, nonché le situazioni che potrebbero causare loro ansia e angoscia.

La scelta dello sponsor, la pubblicità e le promo che accompagnano i programmi per i minori devono essere coerenti con i contenuti del programma.

Nella realizzazione dei servizi, un'attenzione particolare va dedicata alla copertura dei reati violenti in cui sono implicati minorenni come vittime, colpevoli o testimoni. Non bisogna diffondere notizie o informazioni che possano portare all'identificazione del minorenne o dei minorenni, come la scuola frequentata, gli indirizzi ecc.

Per intervistare o coinvolgere in qualche modo giovani sotto i diciotto anni, ci vuole il consenso dei genitori o di chi ne ha la responsabilità.

3.2 Protezione della sfera privata

Tutti hanno diritto al rispetto della propria sfera privata, anche le persone pubbliche, i personaggi insigni e chi occupa le prime pagine dei media.

Una persona non sarà fotografata e tantomeno ripresa con il teleobiettivo, senza il suo consenso, soprattutto in luoghi privati e in luoghi non sempre accessibili al pubblico.

Il giornalista rispetta la volontà di una persona che non vuole esprimersi. Evita, quindi, ogni tipo di pressione (inseguimento, assedio telefonico ecc.) per convincere l'interessato a parlare.

In ambiti pubblici, fotografare o filmare persone private senza il loro consenso è possibile soltanto se non vengono evidenziati nell'immagine. In manifestazioni pubbliche e nei casi in cui l'interesse pubblico è dominante, è invece lecito riferire con immagini e suoni.

La diffusione di immagini scioccanti di incidenti o di catastrofi sconfinata nella sfera privata. Per diffondere simili immagini ci vuole un interesse pubblico e i particolari vanno concordati con le persone interessate, con i congiunti o con i responsabili. Una persona traumatizzata da un grave avvenimento, o in lutto, merita un particolare ritratto da parte del giornalista. Ciò vale anche per i familiari e i parenti dell'interessato.

La realizzazione di interviste in ospedali e istituti analoghi è possibile soltanto con l'autorizzazione dei responsabili (cfr. Direttive Cifra 7 della Dichiarazione dei doveri dei giornalisti).

3.3 Elezioni e votazioni

I programmi di ogni vettore che segnano la fase di avvicinamento alle elezioni o alle votazioni, e il giorno stesso del voto, devono dar prova di equilibrio, equità ed imparzialità. Vanno rispettate le direttive nazionali e regionali in materia.

Di fronte a elezioni, comunali, cantonali o federali, conviene preparare programmi fondati su alcuni criteri che caratterizzano l'offerta del servizio pubblico: un'equa presenza dei partiti politici, tenendo conto della loro forza elettorale e parlamentare; un'equa presenza delle regioni, sia all'interno della Svizzera che della Svizzera italiana; la valorizzazione dei temi che dominano la campagna elettorale ecc.

Nessun partito e nessun candidato può ritrovarsi ingiustamente avvantaggiato per il tempo concessogli, per l'ora di diffusione delle sue prese di posizione e per l'argomento affrontato. Nei programmi di informazione, durante la campagne elettorali, la presenza di candidati o di politici fuori dal palinsesto elettorale è ammessa solo per necessità giornalistiche. Quando è previsto un palinsesto elettorale ad hoc, un candidato o un politico può invece essere intervistato o partecipare a trasmissioni sportive e d'intrattenimento, soltanto se non esiste una persona altrettanto qualificata per rispondere alle domande del giornalista.

I dibattiti in vista di una votazione o di un'elezione assumono un'importanza particolare. Per gestire questi momenti forti della campagna in corso, la RSI ha adottato una serie di direttive pubblicistiche, riunite nella Carta dei dibattiti.

3.4 Temi religiosi

I temi religiosi e spirituali non sono trattati in modo diverso dagli altri temi. Vanno affrontati in modo imparziale e accurato, evitando qualsiasi discriminazione, nel rispetto dei sentimenti e delle convinzioni del pubblico.

Occorre promuovere la conoscenza delle usanze, delle tradizioni e delle specifiche terminologie che caratterizzano le singole religioni.

3.5 Consumatori e prodotti

L'applicazione delle norme deontologiche alle trasmissioni dedicate ai consumi e ai diritti dei cittadini richiede una particolare attenzione a causa dei conflitti che possono sorgere con i privati, le aziende e le istituzioni. Di fronte a situazioni delicate è opportuno ricorrere alla consulenza legale preventiva e avvertire i superiori.

Il collaboratore deve muoversi in modo critico ed irreprensibile. In particolare deve tenersi lontano da qualsiasi conflitto d'interessi. Anche soltanto il sospetto di un conflitto d'interesse può avere ripercussioni negative sulla trasmissione e sulla testata.

Nella realizzazione di servizi e inchieste non bisogna provocare distorsioni alla concorrenza. In particolare:

- nel caso di test comparativi, la scelta dei prodotti deve avvenire in base a criteri razionali che possano essere spiegati e giustificati
- nel caso di un'inchiesta su un prodotto, per il quale sono presenti sul mercato diversi concorrenti, bisogna ricorrere ad un numero sufficiente di marchi
- gli esperti scelti per giudicare prodotti e servizi devono essere riconosciuti autorevoli e competenti nel loro settore d'attività.

L'indicazione del nome di chi è oggetto di critiche e denunce va ponderata caso per caso. Bisogna tener presente le possibili conseguenze legali per la RSI e le possibili ripercussioni negative su un'intera professione o su un settore economico.

Considerata l'alta probabilità di conseguenze legali per la RSI in questo settore, la raccolta del materiale (appunti, colloqui, interviste, filmati ecc.) deve avvenire in modo molto accurato. Il materiale va conservato secondo i termini previsti dalla legge (cfr. art. 20 LRTV).

3.6 Persone con handicap

Gli obiettivi da raggiungere su tutti i canali televisivi, per quanto concerne il tempo complessivo d'antenna da prendere in considerazione per le persone con handicap, sono fissati nell'articolo 7 dell'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV).

I bisogni e le esigenze delle persone audiolese e ipovedenti sono rispettati con un servizio apposito che prevede la sottotitolazione, il linguaggio gestuale e la descrizione audio.

La sottotitolazione "classica" (titoli preparati in anticipo, applicati a lungometraggi, documentari, trasmissioni preregistrate ecc.), la sottotitolazione in diretta (applicata a eventi sportivi, dibattiti, duplex ecc.) e il linguaggio gestuale, vanno gestiti con la massima cura, nel rispetto dei contenuti dei testi originali e del parlato in diretta, nonché tenendo conto delle esigenze delle persone con handicap.

3.7 Suicidi

L'atto di morire appartiene alla sfera privata di una persona. Perciò, i casi di suicidio vanno trattati con grande ritegno.

Il collaboratore deve tener conto, da una parte, del diritto dell'opinione pubblica all'informazione e, dall'altra, della protezione della sfera privata. Se il primo non prevale chiaramente, si rinuncia alla pubblicazione.

Sui suicidi si può riferire:

- quando suscitano una forte sensazione pubblica
- quando danno luogo ad una discussione pubblica
- quando a togliersi la vita sono persone della vita pubblica. In caso di personalità meno conosciute il suicidio deve perlomeno essere in presunto rapporto con vicende pubbliche
- quando la vittima o i parenti si sono loro stessi rivolti all'opinione pubblica
- quando il gesto è in relazione con un reato comunicato dalla polizia
- quando il suicidio ha un carattere dimostrativo e vuole rendere attenti su un problema irrisolto
- quando sono in circolazione voci o accuse che sono rettificata dalla cronaca (cfr. Direttiva 7.9 della Dichiarazione dei doveri dei giornalisti).

La cronaca dei suicidi si limita alle informazioni necessarie per la comprensione del gesto. Vanno omessi i nomi, gli indirizzi e le fotografie delle persone che hanno commesso o tentato il suicidio, nonché altri particolari attinenti alla loro sfera privata. Occorre evitare anche le fotografie del luogo. Eccezione: si può menzionare

il nome di persone di pubblica rilevanza o in relazione presunta con un pubblico ufficio, che hanno commesso o tentato il suicidio. In questo caso anche le loro fotografie possono essere pubblicate.

Per evitare il pericolo di gesti di emulazione, conviene rinunciare alla diffusione di indicazioni e di particolari sui metodi e sui mezzi usati per commettere il suicidio.

3.8 Reati sessuali e pedofilia

In caso di reati sessuali bisogna tenere in speciale considerazione gli interessi delle vittime. Non si forniscono elementi che ne permettano l'identificazione.

Ciò vale in particolar modo per i minori, vittime di atti di pedofilia. Ai loro interessi e al loro anonimato va dedicata la massima attenzione.

4

Vettori multimediali

4 Vettori multimediali

L'offerta multimediale rispetta i principi, le norme e le direttive editoriali che caratterizzano l'attività pubblicistica della RSI e li adegua alle specifiche esigenze dei suoi vettori, web, teletext, mobile o altro.

I contenuti pubblicati online devono essere in relazione con i programmi diffusi dalla radio e dalla televisione RSI.

4.1 Linguaggio

Deve essere semplice e comprensibile per un ampio pubblico. Bisogna evitare espressioni che non tutti sanno recepire o che potrebbero essere offensivi.

I termini "oggi", "ieri", "domani", "la settimana prossima" ecc., sono usati soltanto nell'ambito dell'informazione, in particolare con le notizie che sono costantemente aggiornate. La data della notizia, se non appare automaticamente, va sempre indicata e aggiornata.

4.2 Aggiornamento delle notizie

Le notizie pubblicate sui vettori multimediali devono essere costantemente attualizzate. L'aggiornamento deve essere tempestivo.

4.3 Fonti

Ogni fonte di informazione va valutata criticamente. In particolare, quando Internet viene usato come fonte d'informazione occorre procedere con particolare cautela.

4.4 Internet e sfera privata

Le informazioni o i documenti pubblicati su Internet, che non prevedono una password d'entrata, sono accessibili a tutti e sono di dominio pubblico. Questo non significa, però, che gli altri media possano riprenderli e pubblicarli liberamente.

È opportuno soppesare gli interessi in gioco. In particolare mettere a confronto il

diritto del pubblico all'informazione con la protezione della sfera privata e valutare se vi siano le condizioni richieste per pubblicare i nomi di chi ha diffuso le informazioni o i documenti su Internet.

Nella valutazione degli interessi in gioco, bisogna tener conto del contesto in cui un'informazione è stata diffusa su Internet. Per contesto è da intendersi: la natura della pagina che ospita l'informazione (Facebook, blog ecc.), l'identità dell'autore (personalità pubblica, giornalista, persona privata ecc.), il pubblico cui l'informazione è destinata (ampio o ristretto).

4.5 Immagini, grafici, illustrazioni

Le immagini, i grafici e le illustrazioni aiutano a strutturare una pagina, esprimono concetti chiari, supportano il testo, rafforzano e completano il messaggio di un servizio.

Le fotografie pubblicate provengono dalle agenzie, come Reuters, Keystone ecc., dalla polizia, dai partiti politici, dai telefonini dei collaboratori o di persone esterne. In questi casi i diritti d'autore sono presi in considerazione in blocco. Per tutte le altre fonti delle immagini, la questione dei diritti d'autore va valutata di volta in volta. In caso di dubbio, la fotografia non va pubblicata.

Quando si pubblica un'immagine bisogna sempre tener presente la protezione della sfera privata. Occorre, per esempio, evitare immagini che rendano riconoscibili testimoni o vittime minori, nonché persone estranee ai fatti. Ciò vale soprattutto per le immagini di carattere regionale.

I video provenienti dalle agenzie regionali e dai telefonini possono essere diffusi senza particolari controlli sui diritti d'autore. Si può diffondere anche tutto quanto viene trasmesso dall'informazione sui canali televisivi RSI, ad eccezione degli eventi sportivi. Per questi eventi, la questione dei diritti va chiarita di volta in volta. La responsabilità è del Dipartimento Sport.

4.6 Votazioni ed elezioni

In questo caso, occorre fare una chiara distinzione tra quella che è la parte del sito curata dalla redazione e quelli che invece sono i contributi forniti dagli utenti e dagli eventuali partecipanti alla competizione elettorale o alla discussione in vista di una votazione. La redazione si attiene alle norme previste nel capitolo Settori e tematiche sensibili (pag. 41).

Gli utenti non possono far campagna a favore o contro partiti politici o candidati. Durante le campagne elettorali, i sondaggi/voting vanno affrontati con prudenza, tenendo conto del contesto e del dibattito in corso.

Il risultato di un sondaggio non scientifico, ad esempio di un voting, non rappresenta il pensiero dell'opinione pubblica, ma soltanto quello di coloro che vi partecipano. Questa circostanza va resa trasparente al pubblico.

4.7 Live streaming

Il live streaming è sottoposto a regole nazionali definite dalla Concessione e dall'interpretazione che ne fa il Servizio giuridico SRG SSR. Queste regole indicano in particolare: le caratteristiche degli argomenti che possono essere diffusi in live streaming, le condizioni che devono essere rispettate dalle unità regionali, nonché l'obbligo d'informare l'UFCOM (cfr. SRG SSR Diffusions originales sur Internet).

La responsabilità dei contenuti del live streaming spetta unicamente ai responsabili delle trasmissioni dei singoli vettori.

La RSI si impegna ad adeguare continuamente la qualità del live streaming allo sviluppo tecnologico.

4.8 Interattività

Gli utenti possono esprimersi attraverso varie forme di interazione: chat, forum, sondaggi/voting, e-mail o altro.

Occorre impedire qualsiasi tipo di strumentalizzazione dei canali interattivi da parte di rappresentanti di interessi specifici.

I contributi degli utenti sono sottoposti alle condizioni d'uso, ossia:

- devono rispettare le regole della correttezza
- non possono essere offensivi
- devono riferirsi all'argomento trattato
- non possono contenere affermazioni palesemente false
- non possono includere propaganda politica, né promuovere campagne commerciali, né cercare di raccogliere fondi
- devono rispettare il diritto svizzero.

La redazione opera un controllo sui contributi interattivi. L'intervento può essere preventivo (il contenuto è pubblicato soltanto dopo essere stato controllato dalla redazione) oppure a posteriori (il contenuto è controllato a pubblicazione avvenuta).

nuta). La redazione può intervenire nel corso di una discussione e richiamare all'ordine gli utenti, può rielaborare i contenuti, cancellarli parzialmente o totalmente.

I contributi anonimi sono permessi, ma devono rispettare le condizioni d'uso.

4.9 Link

I link vanno esaminati e valutati secondo criteri giornalistici. Devono costituire un valore aggiunto rispetto al servizio offerto su internet.

Solitamente il link deve rinviare alla pagina web più utile in riferimento al contesto.

È vietato rimandare a siti penalmente perseguibili, come quelli razzisti, pornografici, pedofili o quelli che incitano alla violenza.

Bisogna evitare i link a pagine prettamente commerciali o a siti di ditte che si servono di Internet per farsi pubblicità. L'eccezione è possibile se ci si trova di fronte a un chiaro valore aggiunto per gli utenti.

Il criterio del valore aggiunto vale anche per i link che rinviano a siti dei partiti politici e alle homepage di personalità politiche.

4.10 Social media

La RSI è presente con un suo profilo sui Social media (Facebook, Twitter, Youtube ecc.).

La gestione e la responsabilità delle pagine RSI sui Social media sono attribuite alla Direzione. La Comunicazione agisce come centrale di coordinamento.

La gestione e la responsabilità delle pagine relative ai prodotti RSI sui Social media sono attribuite ai responsabili di dipartimento.

Attraverso questa partecipazione, la RSI può stabilire rapporti più intensi con gli utenti, sviluppare nuove forme di comunicazione, sfruttare nuove fonti giornalistiche, nonché tutelare e promuovere la propria immagine.

I programmi e le trasmissioni messi sui Social media devono rispettare le norme e le direttive aziendali previste per i programmi radiotelevisivi. La responsabilità spetta alle redazioni coinvolte. I contenuti devono possibilmente animare il dibattito e stimolare gli utenti a seguire i programmi della RSI e a visitare il sito della RSI.

4.11 Teletext

Nei suoi contenuti giornalistici affidati alla RSI, il Teletext rispetta tutte le norme deontologiche e aziendali che vengono applicate agli altri media.

5 Allegati

5 Allegati

5.1 Articoli della Costituzione federale

Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione

- 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.
- 2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti.
- 3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Art. 17 Libertà dei media

- 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita.
- 2 La censura è vietata.
- 3 Il segreto redazionale è garantito.

Art. 93 Radiotelevisione

- 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione.
- 2 La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni.
- 3 L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.
- 4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
- 5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.

5.2 Articoli della Legge federale sulla radiotelevisione

La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) è del 24 marzo 2006 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2007.

Art. 4 Esigenze minime relative al contenuto del programma

- 1 Tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali. Le trasmissioni devono in particolare rispettare la dignità umana, non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale, né ledere la morale pubblica, né esaltare o banalizzare la violenza.
- 2 Le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione. I pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.
- 3 Le trasmissioni non devono compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, l'ordine costituzionale o l'adempimento degli impegni internazionali della Svizzera.
- 4 I programmi delle emittenti concessionarie devono rappresentare in modo adeguato la pluralità degli avvenimenti e delle opinioni nell'insieme delle loro trasmissioni redazionali. Se una zona di copertura è servita da un numero sufficiente di programmi, l'autorità concedente può dispensare uno o più concessionari dall'obbligo di pluralità.

Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù

Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale.

Art. 6 Indipendenza e autonomia

- 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali.
- 2 Le emittenti concepiscono liberamente i loro programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione; ne assumono la responsabilità.
- 3 Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni.

Art. 24 Mandato di programma

- 1 La SSR adempie il mandato costituzionale nel settore della radiotelevisione (mandato di programma). In particolare:
 - a. fornisce programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore a tutta la popolazione nelle tre lingue ufficiali
 - b. promuove la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del

Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali e tiene conto delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni

- c. promuove il mantenimento di strette relazioni fra gli Svizzeri all'estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per le sue aspirazioni.
- 2 Per la Svizzera romancia la SSR allestisce almeno un programma radiofonico. Peraltro, il Consiglio federale stabilisce i principi volti a considerare ulteriormente le esigenze radiofoniche e televisive di questa regione linguistica.
- 3 Il Consiglio federale stabilisce altresì i principi intesi a considerare le esigenze delle persone affette da deficienze sensorie. Esso determina in particolare in qual misura si debbano offrire ai non udenti trasmissioni speciali in linguaggio gestuale.
- 4 La SSR contribuisce:
 - a. alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un'informazione completa, diversificata e corretta, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale
 - b. allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese nonché alla promozione della cultura svizzera, tenendo conto in special modo della letteratura svizzera, nonché delle opere musicali e cinematografiche svizzere, in particolare diffondendo produzioni svizzere e trasmissioni prodotte in proprio
 - c. all'educazione del pubblico, segnatamente tramite trasmissioni periodiche di contenuto formativo
 - d. all'intrattenimento.
- 5 Nelle trasmissioni informative importanti, esulanti dai confini linguistici e nazionali, la lingua dev'essere di regola utilizzata nella sua forma standard.

Art. 25 Concessione

- 1 Il Consiglio federale rilascia una concessione alla SSR.
- 2 Prima di rilasciare la concessione o di apportarvi modifiche significative dal profilo della politica dei mezzi di comunicazione, si procede a una consultazione.
- 3 La concessione stabilisce in particolare:
 - a. il numero e il genere dei programmi radiotelevisivi
 - b. il volume dell'ulteriore offerta editoriale necessaria per adempiere il mandato di programma a livello di regione linguistica come pure a livello nazionale e internazionale e finanziata mediante i proventi del canone
 - c. dettagli relativi alla presa in considerazione della letteratura svizzera e delle opere musicali e cinematografiche svizzere secondo l'articolo 24 capoverso 4 lettera b; può imporre quote minime.

- 4 La SSR può offrire singoli programmi in collaborazione con altre emittenti. La collaborazione è disciplinata in contratti subordinati all'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
- 5 Il Dipartimento può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi. Alla SSR è versata un'adeguata indennità.
- 6 Il Dipartimento può limitare o sospendere in parte la concessione della SSR se:
 - a. l'autorità di vigilanza ha presentato una richiesta conformemente all'articolo 89
 - b. la SSR ha violato ripetutamente o in modo grave i suoi obblighi conformemente agli articoli 35 e 36.

Art. 31 Organizzazione della SSR

- 1 La SSR adotta un'organizzazione tale da assicurare:
 - a. la propria autonomia e indipendenza nei confronti dello Stato e delle varie entità sociali, economiche e politiche
 - b. una gestione efficace e un impiego del canone conforme allo scopo previsto
 - c. il rispetto delle aspirazioni delle regioni linguistiche, nonché una direzione e un coordinamento nazionali
 - d. la rappresentanza del pubblico nell'organizzazione
 - e. la separazione fra attività redazionale e attività economiche
 - f. una direzione, una sorveglianza e un controllo conformi ai principi del diritto in materia di società anonima.
- 2 Gli statuti della SSR sottostanno all'approvazione del Dipartimento.

5.3 Concessione SSR

La Concessione rilasciata alla SSR è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 ed è in vigore fino al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006¹ sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 9 marzo 2007² sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia alla SRG SSR idée suisse (SSR) la concessione seguente:

¹ RS 784.40
² RS 784.401

Sezione 1: In generale

Art. 1 Concessionaria e oggetto

La SSR diffonde, secondo le disposizioni della LRTV, dell'ORTV e della presente concessione, programmi radiofonici e televisivi e fornisce altre prestazioni nell'ambito dell'ulteriore offerta editoriale.

Art. 2 Mandato di programma

- 1 La SSR adempie il suo mandato principalmente grazie alla totalità dei suoi programmi radiofonici e televisivi; le prestazioni in materia di programmi sono equivalenti in tutte le lingue ufficiali.
- 2 Nei suoi programmi la SSR promuove la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture, le religioni e i gruppi sociali. Essa promuove l'integrazione in Svizzera degli stranieri, il contatto fra gli Svizzeri all'estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per le sue aspirazioni. Prende in considerazione le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni.
- 3 Nei limiti del quadro programmatico e finanziario predefinito, la SSR prende in considerazione le esigenze e gli interessi del pubblico.
- 4 La SSR contribuisce:
 - a. alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un'informazione completa, diversificata e corretta, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale
 - b. allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese nonché alla promozione della cultura svizzera, tenendo conto in special modo della letteratura svizzera, nonché delle opere musicali e cinematografiche svizzere, in particolare diffondendo produzioni svizzere indipendenti e trasmissioni prodotte in proprio
 - c. alla formazione del pubblico, segnatamente mediante trasmissioni periodiche di contenuto educativo
 - d. all'intrattenimento.
- 5 Nelle trasmissioni informative importanti, esulanti dai confini linguistici e nazionali, la lingua deve essere di regola utilizzata nella sua forma standard.
- 6 La SSR fornisce le sue prestazioni segnatamente mediante:
 - a. una parte elevata di produzioni proprie diversificate e innovative che forniscono un contributo all'identità svizzera
 - d. una stretta collaborazione con l'industria cinematografica svizzera
 - c. l'assegnazione di una parte adeguata di mandati all'industria audiovisiva svizzera indipendente
 - d. la diffusione di opere svizzere ed europee di produttori indipendenti

- e. una stretta collaborazione con la branca musicale svizzera
- f. un'adeguata presa in considerazione della letteratura svizzera e degli eventi letterari
- g. una parte adeguata di trasmissioni destinate agli audiolesi e agli ipovedenti.

Art. 3 Qualità dei programmi

- 1 La creazione di programmi da parte della SSR soddisfa elevate esigenze sotto il profilo qualitativo ed etico. I singoli settori dei programmi si conformano al mandato e si distinguono per la credibilità, il senso di responsabilità, la rilevanza e la professionalità giornalistica. La SSR garantisce l'inconfondibilità dei suoi programmi e si distingue in tal modo da emittenti aventi orientamento commerciale.
- 2 La SSR si adopera per conseguire un elevato gradimento presso le varie categorie di pubblico. Essa non valuta il gradimento in primo luogo in base alla quota di mercato.
- 3 Per il concretamento delle esigenze secondo i capoversi 1 e 2, la SSR definisce norme qualitative sotto il profilo contenutistico e formale. Essa pubblica tali norme, procede a regolari controlli interni di qualità e informa il pubblico in merito ai risultati.

Sezione 2: Programmi e trasmissioni

Art. 4 Programmi radiofonici

- 1 La SSR allestisce tre programmi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana. Tali programmi adempiono le parti essenziali del mandato di programma.
Essi vengono diffusi come segue:
 - a. su onde ultracorte (OUC) nelle corrispondenti regioni linguistiche
 - b. via T-DAB (Terrestrial – Digital Audio Broadcasting) almeno nelle corrispondenti regioni linguistiche³
 - c. via satellite
 - d. via T-DAB e in ampia misura anche su OUC in tutta la Svizzera per il primo programma di ciascuna delle regioni linguistiche
 - e. abrogata⁴.

³ DCF del 30 settembre 2009, entrata in vigore il 15 ottobre 2009

⁴ DCF del 18 giugno 2008, entrata in vigore il 1° luglio 2008

- 2 Con l'approvazione del DATEC, nei primi programmi delle regioni linguistiche, possono essere diffuse anche trasmissioni informative regionali di durata limitata (radiogiornali regionali). Nei radiogiornali regionali è vietata la sponsorizzazione. Essi vengono diffusi su OUC nelle corrispondenti regioni linguistiche.
- 3 La SSR trasmette un programma retoromancio; esso viene diffuso come segue:
 - a. su OUC nel Cantone dei Grigioni
 - b. via T-DAB in tutta la Svizzera
 - c. via satellite.
- 4 Essa allestisce, in forma modificata, un programma radiofonico secondo il capoverso 1 per la regione di lingua tedesca e uno per la regione di lingua francese. Questi programmi modificati contengono almeno le informazioni attuali dei programmi di base in forma identica e sono diffusi come segue:
 - a. su OM
 - b. via T-DAB almeno nelle corrispondenti regioni linguistiche
 - c. via satellite
 - d. su OUC a Ginevra e nel Basso Vallese per il programma di lingua francese.
- 5 Essa allestisce un programma per giovani nella Svizzera tedesca; esso viene diffuso come segue:
 - a. via T-DAB almeno nella regione di lingua tedesca della Svizzera⁵
 - b. via satellite.
- 6 Essa allestisce tre programmi musicali dedicati rispettivamente alla musica classica, alla musica jazz e alla musica pop. Le indicazioni relative alla musica e alle manifestazioni in ambito musicale possono essere adeguate per la regione linguistica tedesca, francese e italiana. I programmi sono diffusi come segue:
 - a. via T-DAB in tutta la Svizzera
 - b. via satellite.
- 7 Essa allestisce un programma informativo in lingua tedesca; esso viene diffuso come segue:
 - a. via T-DAB almeno nella Svizzera tedesca⁶
 - b. via satellite.
- 8 Essa allestisce un programma nazionale in lingua inglese per la popolazione anglofona in Svizzera; esso viene diffuso come segue:
 - a. via T-DAB in tutta la Svizzera;
 - b. su OUC nella regione di Ginevra;
 - c. via satellite.

⁵ DCF del 30 settembre 2009, entrata in vigore il 15 ottobre 2009

⁶ DCF del 30 settembre 2009, entrata in vigore il 15 ottobre 2009

Art. 5 Programmi televisivi

- 1 La SSR allestisce due programmi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana. Essi vengono diffusi come segue:
 - a. in analogico nelle corrispondenti regioni linguistiche
 - b. via DVB-T (Digital Video Broadcasting –Terrestrial) nelle corrispondenti regioni linguistiche
 - c. via satellite (di regola codificati)
 - d. un programma per ogni regione linguistica in tutta la Svizzera via DVB-T.
- 2 Essa può allestire un programma informativo in lingua tedesca consistente in trasmissioni e contributi informativi che sono stati precedentemente diffusi nei programmi di lingua tedesca conformemente al capoverso 1. Può anche proporre la diffusione originale di trasmissioni su avvenimenti di importanza nazionale per quanto queste trasmissioni siano di durata limitata e per ragioni di capacità non possono essere diffuse nei programmi secondo il capoverso 1. Siffatte trasmissioni sono annunciate all'Ufficio delle comunicazioni (UFCOM) almeno un mese in anticipo. Nel caso di avvenimenti straordinari non prevedibili l'annuncio può essere fatto entro un termine più breve o anche successivamente. Il programma è diffuso come segue:
 - a. di regola non codificato via satellite
 - c. per quanto possibile via DVB-T7.
- 3 La SSR può diffondere su Internet un programma in tedesco, un programma in francese e un programma in italiano con informazioni costantemente aggiornate e relative indicazioni senza pubblicità e sponsorizzazione.
- 4 Essa può allestire un programma plurilingue costituito in ampia misura da trasmissioni dei programmi secondo il capoverso 1. Il programma viene trasmesso via satellite in qualità alta definizione (HDTV) e di regola codificato.
- 5 La SSR allestisce anche trasmissioni retoromance nei programmi secondo il capoverso 1.

Art. 6 Emittenze di breve durata e prove tecnologiche

Con l'autorizzazione dell'UFCOM, la SSR può effettuare emittenze, la cui durata non eccede 30 giorni all'anno, nonché prove di durata limitata con nuove tecnologie. Il numero delle emittenze di breve durata è di regola limitato a due all'anno per ogni unità organizzativa aziendale della SSR.

⁷ DCF del 18 giugno 2008, entrata in vigore il 1° luglio 2008

Sezione 3: Diffusione

Art. 7 Diffusione via etere

L'UFCOM disciplina la diffusione via etere dei programmi radiofonici e televisivi.

Art. 8 Diffusione su linea

Secondo l'articolo 59 capoverso 1 lettera a LRTV, la SSR ha diritto alla diffusione dei suoi programmi su linea come segue:

- a. diffusione nazionale: programmi radiofonici secondo l'articolo 4 capoversi 1, 3 e 8 nonché programmi televisivi secondo l'articolo 5 capoverso 1
- b. diffusione nelle regioni linguistiche: programmi radiofonici secondo l'articolo 4 capoversi 5 e 7 nonché il programma televisivo secondo l'articolo 5 capoverso 2 nella Svizzera tedesca
- c. diffusione regionale: radiogiornali regionali secondo l'articolo 4 capoverso 2 nelle corrispondenti regioni.

Art. 9 Diffusione tramite Internet

- 1 La SSR può diffondere integralmente o in parte tramite Internet programmi secondo gli articoli 4 e 5 (streaming).
- 2 Le diffusioni originali devono essere annunciate all'UFCOM almeno un mese in anticipo. Nel caso di avvenimenti straordinari imprevedibili l'annuncio può essere fatto entro un termine più breve o anche successivamente. Le condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 2 si applicano per analogia.

Art. 10 Accesso a trasmissioni diffuse

- 1 La SSR può rendere trasmissioni gratuitamente accessibili in Internet per un periodo di cinque giorni dalla loro diffusione.
- 2 Per trasmissioni che dopo la scadenza di questo termine sono rese accessibili mediante l'archivio o supporti di dati essa può, per l'utilizzazione non commerciale, chiedere contributi che coprono le spese e, per l'utilizzazione commerciale, prezzi di mercato.
- 3 La SSR può offrire, a prezzi di mercato, produzioni cinematografiche concepite nell'ambito del suo accordo con l'industria cinematografica svizzera secondo l'articolo 2 capoverso 6 lettera b e diffuse nei suoi programmi. I proventi sono utilizzati per produzioni nell'ambito di questo accordo.

Art. 11 Prestazioni in situazioni speciali e straordinarie

- 1 La SSR prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere

il suo mandato di prestazioni radiofoniche per quanto del possibile anche in situazioni di crisi.

- 2 I dettagli di questo obbligo di prestazioni, la collaborazione con i servizi federali competenti e con altre emittenti radiofoniche nonché un eventuale indennizzo da parte della Confederazione sono disciplinati in un accordo sulle prestazioni con la Cancelleria federale.

Sezione 4: Rimanente offerta editoriale

Art. 12 Principi

- 1 La rimanente offerta editoriale ai sensi dell'articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV comprende le offerte on line secondo l'articolo 11, il Teletext, le informazioni associate ai programmi, l'offerta editoriale per l'estero ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LRTV e comprende materiale di accompagnamento relativo a singole trasmissioni.
- 2 Per la rimanente offerta editoriale si applicano per analogia i principi applicabili al contenuto dei programmi di cui agli articoli 4-6 LRTV nonché la disposizione sulla qualità di cui all'articolo 3 della presente concessione.

Art. 13 Offerte on line

- 1 Le offerte on line comprendono:
 - a. contributi multimediali relativi ai programmi che, dal punto di vista temporale e tematico, presentano un rapporto diretto con le trasmissioni
 - b. informazioni relative al retroscena e al contesto che sono servite da base per trasmissioni
 - c. informazioni su conoscenze di base relative a trasmissioni formative, nella misura in cui servono a un'esecuzione migliore e più mirata del mandato di prestazioni
 - d. forum di discussione e giochi associati a trasmissioni, che senza queste ultime non avrebbero esistenza autonoma.
- 2 I rimandi relativi a offerte on line di terzi sono proposti unicamente in base a criteri redazionali e non possono essere commercializzati.
- 3 Nell'offerta on line è permessa l'autopromozione, per quanto serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. La menzione di partner editoriali nel caso di coproduzioni non è considerata sponsorizzazione. Le offerte indipendenti di cui al capoverso 1 lettera d, realizzate con organismi terzi senza scopo di lucro, possono essere sponsorizzate e contenere pubblicità; si applicano per analogia le disposizioni della LRTV e dell'ORTV relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione.

Art. 14 Offerta editoriale per l'estero

La SSR fornisce un'offerta editoriale per l'estero. Quest'ultima consiste in un servizio on line plurilingue e in una collaborazione internazionale nell'ambito della televisione. I particolari sono disciplinati nell'accordo sulle prestazioni del 4 luglio 2007 tra la Confederazione e la SSR.

Sezione 5: Produzione e collaborazione

Art. 15 Produzione di programmi

I programmi secondo agli articoli 4 e 5 sono prodotti prevalentemente nelle regioni linguistiche alle quali sono destinati.

Art. 16 Collaborazione con l'industria cinematografica svizzera

La SSR disciplina in un accordo la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera secondo l'articolo 2 capoverso 6 lettera b. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può, d'intesa con l'Ufficio federale della cultura, emanare disposizioni (inclusa l'imposizione di quote) per la presa in considerazione e la promozione dell'industria cinematografica svizzera da parte della SSR.

Art. 17 Collaborazione con l'industria audiovisiva

La SSR disciplina in un accordo i principi della collaborazione con l'industria audiovisiva svizzera indipendente secondo l'articolo 2 capoverso 6 lettera c. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può emanare disposizioni.

Art. 18 Collaborazione con la branca musicale svizzera

La SSR disciplina in un accordo la collaborazione con la branca musicale svizzera secondo l'articolo 2 capoverso 6 lettera e. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può emanare disposizioni (inclusa l'imposizione di quote) sulla presa in considerazione e la promozione della musica svizzera da parte della SSR.

Art. 19 Collaborazione con emittenti svizzere

La SSR si adopera per continuare la collaborazione con altre emittenti svizzere sui propri canali, se in tal modo può essere incrementata la molteplicità dell'offerta secondo l'articolo 3 LRTV e se non ne risultano spese supplementari.

Art. 20 Collaborazione con gli archivi nazionali dei media

La SSR collabora con gli archivi nazionali dei media per la raccolta, l'inventariazione

e la conservazione delle registrazioni dei propri programmi e contribuisce a metterle a disposizione del pubblico per usi ulteriori.

Art. 21 Collaborazione internazionale in materia di programmi

Nei limiti delle sue possibilità finanziarie, la SSR può collaborare in materia di programmi con emittenti internazionali.

Sezione 6: Organizzazione

Art. 22 Società regionali

Quale impresa radiofonica nazionale, la SSR si compone di quattro società regionali:

- a. Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und der rätoromanisch Schweiz
- b. Société de Radio-Télévision Suisse Romande
- c. Società cooperativa per la radiotelevisione nella Svizzera italiana
- d. SRG SSR Svizra Rumantscha.

Art. 23 Organi

- 1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della SSR.
- 2 Al Consiglio d'amministrazione spettano la direzione generale e l'alta vigilanza sulla SSR nonché la determinazione delle strategie dell'impresa. Nei confronti dell'autorità concedente, il Consiglio d'amministrazione è responsabile della realizzazione delle prestazioni previste dalla legge e dalla concessione.
- 3 Il Consiglio d'amministrazione delega la gestione aziendale e la responsabilità dei programmi al direttore generale della SSR, conformemente al regolamento d'organizzazione.

Art. 24 Composizione del Consiglio d'amministrazione

- 1 Il Consiglio d'amministrazione è composto di nove membri. Questi dispongono delle capacità e delle competenze necessarie a garantire la formazione indipendente della volontà nell'ambito di un critico scambio di vedute con la direzione.
- 2 L'Assemblea dei delegati elegge tre membri. Essa provvede a un'adeguata rappresentazione delle regioni linguistiche⁸.
- 3 Il Consiglio federale elegge due membri.
- 4 Abrogata⁹.

⁸ DCF del 17 giugno 2009, entrata in vigore il 1° luglio 2009

⁹ DCF del 17 giugno 2009, entrata in vigore il 1° luglio 2009

- 5 Il direttore generale partecipa di regola alle sedute del Consiglio d'amministrazione con diritto di proposta e con voto consultivo.
- 6 Il Consiglio d'amministrazione può invitare i presidenti delle società regionali a partecipare alle sedute. Essi dispongono di voto consultivo.

Art. 25 Settori direttivi centrali

- 1 La SSR si organizza in modo da trovare soluzioni comuni e da sfruttare al massimo le sinergie nei settori direttivi centrali, quali le finanze e il controlling, la tecnica e l'informatica nonché il personale.
- 2 Gli investimenti più rilevanti a livello nazionale e regionale sono coordinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 26 Statuti e regolamento d'organizzazione

- 1 Gli statuti della SSR sono approvati dal DATEC.
- 2 La SSR emana un regolamento d'organizzazione che stabilisce i compiti e le responsabilità dei suoi organi.

Art. 27 Retribuzione dei quadri

Nella SSR e nelle aziende di cui essa detiene il controllo, ai membri degli organi direttivi, ai quadri dirigenti nonché all'altro personale con retribuzione paragonabili applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale federale.

Sezione 7: Vigilanza

Art. 28 Rendiconto

- 1 L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.
- 2 La relazione annuale della SSR contiene anche indicazioni sul rispetto degli standard di qualità di cui all'articolo 3.
- 3 Il conto di gruppo, nonché il conto annuale della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo sono portati a conoscenza del DATEC al più tardi alla fine di aprile dell'anno seguente.
- 4 Il preventivo e la pianificazione finanziaria della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo sono portati a conoscenza del DATEC entro la fine di gennaio dell'anno d'esercizio in corso.

¹⁰ RS 172.220.1

Art. 29 Vigilanza finanziaria

- 1 La SSR consente all'autorità di vigilanza di esaminare la contabilità dei costi e delle prestazioni nonché il sistema di controllo interno.
- 2 L'autorità di vigilanza può portare a conoscenza del pubblico i risultati di esami di redditività, sempre che il segreto d'affari della SSR sia tutelato.
- 3 La SSR può, al massimo ogni quattro anni, far valere nuovi bisogni finanziari e chiedere al Consiglio federale un adeguamento del canone. Sono fatte salve le circostanze eccezionali.

Art. 30 Vigilanza sui programmi

Su richiesta all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva la SSR fornisce, oltre alle registrazioni, ai materiali e ai documenti, anche una trascrizione delle trasmissioni contestate.

Sezione 8: Modifica della concessione

Art. 31

- 1 Dopo aver sentito la SSR, il DATEC può modificare singole disposizioni della concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi. Siffatte modifiche entrano in vigore al più presto sei mesi dopo la comunicazione alla SSR. Alla SSR è versata un'adeguata indennità.
- 2 Modifiche della concessione divenute necessarie in seguito all'adeguamento dell'ordinamento giuridico svizzero al diritto internazionale non danno diritto alla SSR ad alcuna indennità.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Abrogazione di concessioni previgenti

Con l'entrata in vigore della presente concessione sono abrogate:

- a. la Concessione SRG SSR del 18 novembre 1992¹¹
- b. la Concessione swissinfo/SRI del 14 giugno 1993¹²
- c. la Concessione Teletext del 17 novembre 1993¹³.

¹¹ FF 1992 VI 466

¹² FF 1993 II 958

¹³ FF 1993 IV 360

Art. 33 Disposizioni transitorie

- 1 L'obbligo della SSR di diffondere via T-DAB i programmi secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b nelle corrispondenti regioni linguistiche è limitato fino al 31 ottobre 2008 ai primi programmi di dette regioni. Il DATEC può prorogare questo termine, se ciò è richiesto dallo sviluppo economico e tecnologico.
- 2 L'obbligo della SSR di diffondere in tutta la Svizzera il programma secondo l'articolo 4 capoverso 8 lettera a è valido a decorrere dal 1° novembre 2008. Il DATEC può prorogare questo termine.
- 3 Il diritto della SSR alla diffusione del programma in lingua tedesca secondo l'articolo 4 capoverso 4 lettera a decade il 31 dicembre 2008.
- 4 Il diritto della SSR alla diffusione del programma secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a decade al più tardi il 31 dicembre 2008.
- 5 Il diritto della SSR alla diffusione del programma secondo l'articolo 5 capoverso 4 decade al più tardi il 31 dicembre 2012.
- 6 Entro il 30 giugno 2008 al più tardi, la SSR presenta per approvazione al DATEC statuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 24 e garantiscono una riforma delle strutture¹⁴.

Art. 34 Durata di validità e entrata in vigore

- 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente concessione entra in vigore il 1° gennaio 2008 e vige fino al 31 dicembre 2017.
- 2 L'articolo 24 entra in vigore dopo l'approvazione degli statuti conformemente all'articolo 33 capoverso 6.

28 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁴ DCF del 18 giugno 2008, entrata in vigore il 1° luglio 2008

5.4 Carta dei programmi SRG SSR

Preambolo

La SRG SSR pone la qualità dei programmi al centro delle sue attività e si considera un'impresa creativa e aperta, al servizio dell'opinione pubblica. La SRG SSR attribuisce una valenza particolare alla credibilità e alla rilevanza dei suoi programmi, le quali derivano da un'elevata professionalità giornalistica e da un profondo senso delle responsabilità dei suoi collaboratori. Con i suoi programmi, fornisce un contributo alla formazione delle opinioni e all'identità culturale della Svizzera.

La SRG SSR assume il suo ruolo in modo libero e indipendente, nel rispetto delle regole legali ed etiche e delle diverse specificità del Paese.

In una Svizzera in permanente mutazione, la SRG SSR si propone quale luogo di scambio di informazioni e opinioni e come spazio di discussione libera e aperta sul mondo.

La SRG SSR assume la sua responsabilità verso la società.

Con i suoi programmi, la SRG SSR si impegna a favorire la coesione nazionale. Tiene presente la dimensione complessiva della Svizzera e presta adeguata attenzione a tutto ciò che serve alla comprensione reciproca delle comunità linguistiche della Confederazione.

La SRG SSR si definisce come un'impresa creativa e innovatrice, che esprime queste caratteristiche nei suoi programmi. La creatività è una condizione importante e deve ispirare lo sviluppo delle attività in tutti gli ambiti dell'impresa.

La SRG SSR concretizza queste intenzioni con la presente Carta dei programmi. Essa vale per tutti i suoi programmi e le altre offerte pubblicistiche e vincola tutti i collaboratori della SRG SSR e le sue unità aziendali.

La Carta in sintesi

- Al servizio del pubblico
- Libertà e responsabilità
- Integrità e indipendenza
- Dovere di veridicità
- Imparzialità, assenza di pregiudizi e pluralismo delle opinioni
- Trasparenza e formazione delle opinioni
- Equità, protezione della personalità, dignità della persona, bisogno di protezione
- Rispetto del pubblico
- Responsabilità
- Osservazioni finali

La Carta dei programmi in dettaglio

1. Al servizio del pubblico

Tramite la nostra offerta di programmi e il nostro lavoro quotidiano adempiamo nel modo migliore al nostro mandato, così come previsto dalla Costituzione, dalle Leggi e dalla Concessione. Nel farlo, ci orientiamo ai più elevati parametri professionali ed etici. Teniamo conto delle esigenze del pubblico.

2. Libertà e responsabilità

Facciamo uso dei nostri diritti e delle nostre libertà (di informazione, di espressione e artistica) in modo attivo e difendiamo la nostra indipendenza. Conosciamo i nostri doveri giuridici ed etici e la responsabilità che ne discende verso la società. Ci sforziamo di assicurare l'equilibrio tra i nostri diritti e i nostri doveri.

3. Integrità e indipendenza

Siamo indipendenti da interessi di ogni tipo. Prendiamo le nostre decisioni in modo indipendente, senza lasciarci condizionare da influenze politiche, economiche o di altro tipo. Resistiamo alle pressioni. Non ci lasciamo corrompere e le nostre scelte sono fatte indipendentemente da interessi o propensioni personali.

4. Dovere di veridicità

Nelle nostre trasmissioni informative cerchiamo di avvicinarci il più possibile alla verità. Ci sforziamo di tenere in considerazione tutte le circostanze che sono rilevanti per la comprensione di una questione. Diffondiamo solo informazioni provenienti da fonti affidabili. Rettifichiamo le informazioni errate. Respingiamo ogni forma di manipolazione o distorsione della verità tramite immagini, suoni o testi. Ci procuriamo le nostre informazioni rispettando le regole legali e deontologiche.

5. Imparzialità, assenza di pregiudizi e pluralismo delle opinioni

Siamo aperti a tutti i fatti e le idee rilevanti per la formazione delle opinioni. Non privilegiamo alcuna ideologia, gruppo di interesse o partito. Se prendiamo posizione, ci fondiamo su una nostra valutazione professionale dei fatti. Nei nostri programmi, solo le persone competenti e autorizzate possono commentare l'attualità.

6. Trasparenza e formazione delle opinioni

Garantiamo completa trasparenza sulla natura, le condizioni e i risultati del nostro lavoro, così come sulle nostre intenzioni. Identifichiamo i commenti come tali. La trasparenza è indispensabile per una formazione imparziale e indipendente delle opinioni. Analoga trasparenza dimostriamo nella presentazione delle attività e degli interessi dell'impresa SRG SSR.

7. Equità, protezione della personalità, dignità della persona, bisogno di protezione

Trattiamo le persone in modo equo e rispettoso. Rispettiamo la sfera privata, se non vi si oppongono importanti ragioni di interesse pubblico. In tutti i nostri programmi tuteliamo la dignità umana. Rispettiamo la presunzione di innocenza. Badiamo a non esercitare né favorire alcuna forma di discriminazione verso popolazioni o gruppi di individui. Assicuriamo una protezione adeguata alle persone che ne abbisognano, a motivo della loro età, personalità o altre circostanze. Prestiamo un'attenzione particolare ai bambini.

8. Rispetto del pubblico

Mostriamo il mondo, le persone e i loro atti sotto tutti gli aspetti, anche quelli sgradevoli, controversi, provocatori o scioccanti. Siamo coscienti degli impatti differenziati che ciò può avere sui nostri pubblici e ne teniamo conto in modo adeguato.

9. Responsabilità

Siamo coscienti della nostra responsabilità verso l'opinione pubblica. Se commettiamo errori, lo riconosciamo in modo aperto e ci sforziamo di favorire una cultura della disponibilità a imparare dagli errori. Partecipiamo alle discussioni sull'adempimento del nostro mandato di servizio pubblico. Le reazioni e le domande del pubblico hanno diritto ad un trattamento adeguato.

10. Osservazioni finali

La SRG SSR e le sue unità aziendali si impegnano a rispettare questa Carta dei programmi. Le unità aziendali completano la Carta dei programmi con disposizioni che regolano il lavoro pratico dei collaboratori. La Carta dei programmi serve da base per i controlli interni di qualità. I processi di lavoro devono essere organizzati in modo da favorirne il rispetto. La Carta dei programmi è pubblica. Viene pubblicata sui siti internet della SRG SSR e delle sue unità aziendali.

5.5 Disposizioni RSI relative alla Carta dei programmi SRG SSR

Premessa

La Carta dei programmi SRG SSR chiede alle unità aziendali di completare la Carta con "disposizioni che regolano il lavoro pratico dei collaboratori". Al tempo stesso, le UA devono elaborare una procedura per la garanzia della qualità. A questo scopo la RSI adotta le seguenti disposizioni, che fanno riferimento ai singoli punti della Carta dei programmi, ne assicurano il rispetto e sono direttamente applicabili.

Sull'applicazione della Carta

La RSI assicura il rispetto della Carta, in ogni suo programma o offerta pubblicitaria. Mettiamo la qualità dei programmi al centro delle nostre preoccupazioni e vogliamo essere un'impresa creativa, aperta e al servizio del pubblico. Al tempo stesso, vogliamo porre i nostri collaboratori nelle condizioni migliori per rispettare la Carta dei programmi.

Organizziamo, a questo scopo, l'informazione, la formazione, la discussione e i controlli necessari. Nella valutazione dei programmi e dei collaboratori, il rispetto della Carta deve essere un elemento centrale. La Carta dei programmi è un elemento importante anche per la formazione dei collaboratori. A intervalli regolari i responsabili delle varie aree informano le rispettive direzioni sull'applicazione della Carta.

Al servizio del pubblico

La RSI si rivolge, in primo luogo, al pubblico italofono svizzero. Nell'offerta di programmi e nella scelta degli interlocutori la RSI privilegia la dimensione nazionale elvetica e si pone come riferimento significativo per il pubblico delle regioni di confine e dell'Italia del Nord. Dedicata un'attenzione particolare alla Svizzera italiana, ma evita ogni localismo e, per quanto possibile, inserisce le questioni locali nel contesto nazionale o internazionale. L'idoneità al lavoro in ambito nazionale è un criterio importante per l'assunzione e la valutazione dei collaboratori.

Libertà e responsabilità

La RSI promuove la conoscenza dei diritti e dei doveri, legali e deontologici, legati alle attività di programma. Mette a disposizione dei collaboratori la documentazione necessaria e organizza le opportune occasioni di formazione, aggiornamento e discussione. Assicura che i suoi media, nel rispetto delle diversità di formati e esigenze, applichino la Carta dei programmi in modo coerente. Ogni responsabile di area gestisce momenti di riflessione e analisi del prodotto, aperti a tutti gli interessati. Tutte le redazioni tengono regolari incontri di discussione del prodotto. I flussi di lavoro vanno organizzati in modo che sia possibile un controllo tempestivo. Per eventi importanti o temi particolarmente sensibili, i responsabili di area

dei vari media organizzano momenti di scambio di opinioni, verifica delle possibilità di coordinamento o di sinergie, all'interno della RSI come della SRG SSR.

Integrità e indipendenza

L'indipendenza è particolarmente importante in una realtà operativa relativamente ristretta: la RSI chiede quindi ai suoi collaboratori una speciale sensibilità e responsabilità in questo ambito. Le attività esterne non devono mettere in pericolo l'immagine di indipendenza della RSI e dei suoi collaboratori, soprattutto se esercitano ruoli di responsabilità o di programma. Chi svolge funzioni di programma non può esercitare attività in ambiti politici, economici, sindacali o religiosi, di natura tale da porre a rischio l'immagine di indipendenza sua o dell'azienda.

Dovere di veridicità

Chi è confrontato con tematiche complesse e/o delicate deve potersi convenientemente preparare e ricevere le istruzioni necessarie. Se è possibile, un evento che si prolunghi nel tempo deve essere seguito dagli stessi collaboratori. In caso contrario, va comunque garantito l'ottimale "passaggio delle consegne". La RSI fa un uso prudente dei sondaggi d'opinione e della raccolta casuale di reazioni del pubblico. Il pubblico ha diritto ad una adeguata contestualizzazione dei fatti e delle persone che gli vengono presentati.

Imparzialità. Assenza di pregiudizi e pluralismo delle opinioni

I responsabili delle trasmissioni verificano regolarmente che le opinioni rilevanti abbiamo equo spazio nei nostri programmi. Se un tema è controverso, facciamo in modo che il pubblico possa riconoscerlo come tale. Nei casi sensibili (ad esempio in occasione di votazioni o elezioni) l'equilibrio dei punti di vista deve essere garantito con particolare attenzione. Per quanto possibile, cerchiamo di variare e allargare la scelta dei nostri interlocutori, con particolare attenzione all'equità di genere.

I responsabili elaborano un elenco dei collaboratori abilitati a commentare gli avvenimenti, tenendo conto delle competenze, della necessità di equa rappresentanza dei due sessi. Il commento è riservato a un numero ristretto di persone ed è limitato alle occasioni significative.

Trasparenza e formazione delle opinioni

Chi viene invitato a partecipare a trasmissioni della RSI deve conoscere in anticipo, oltre alle modalità e allo scopo del programma, quali saranno lo spazio e il ruolo assegnatigli. Le inchieste giornalistiche "mascherate" sono ammesse solo eccezionalmente: vanno autorizzate preventivamente dai superiori di linea e seguite dai responsabili delle trasmissioni. Se informa il pubblico sulle proprie attività, la RSI rispetta i criteri giornalistici; rende invece riconoscibili come tali le sue attività pro-

mozionali. La RSI illustra per tempo i palinsesti relativi a votazioni e elezioni agli interlocutori interessati, dando loro modo di esprimersi.

Equità, protezione della personalità, dignità della persona, bisogno di protezione

In una realtà contrassegnata dalla prossimità e da un'elevata concentrazione mediatica, tutti i programmi della RSI devono prestare grande attenzione alla tutela della personalità. I nostri programmi giornalistici rispettano il principio del contraddittorio: chi è oggetto di accuse deve sempre avere un'equa e tempestiva occasione di esprimersi. Anche l'uso di immagini di archivio deve tutelare i diritti della personalità. Va evitata ogni utilizzazione strumentale di immagini o voci di bambini.

Rispetto del pubblico

Riservate le necessità informative, fatti, vicende e persone di impatto particolarmente controverso vanno inserite solo nei formati adatti e presentati adeguatamente. Gestiamo senza favoritismi le nostre presenze sul territorio e quelle del pubblico nei nostri programmi.

Responsabilità e rendiconto

Chi partecipa alle nostre trasmissioni, deve comportarsi correttamente e rispettare le relative regole. Ove possibile, vanno presi i provvedimenti tecnici utili per limitare i comportamenti inopportuni. In caso di necessità, chi conduce la trasmissione deve richiamare chi non si attiene alle regole. Se nessun'altra misura si rivela sufficiente, l'interessata/o viene invitata/o a lasciare la trasmissione, rispettivamente non le/gli viene più data la possibilità di intervenire. In casi particolari, la RSI può decidere di escludere dai suoi programmi, anche solo temporaneamente, chi dimostri di non voler tenere un comportamento corretto.

Se i nostri programmi sono oggetto di discussione pubblica, la RSI decide se e chi prende parte alla discussione. Di fronte a lesioni del loro onore personale i collaboratori direttamente coinvolti hanno il diritto di prendere posizione, informando la linea ma senza utilizzare i programmi della RSI. La RSI elabora una procedura di risposta al pubblico che garantisca accuratezza e sollecitudine.

Le richieste di rettifica di nostri eventuali errori o le domande formali di esercizio del diritto di risposta ai sensi degli art. 28 g e ss. del CCS vanno trattate in modo da assicurare un atteggiamento aziendale uniforme. Chi riceve una citazione o una richiesta dall'autorità giudiziaria deve informare immediatamente il suo superiore diretto.

Cifra 1 Dichiarazione dei doveri

Ricerca la verità e rispetta il diritto del pubblico di venirne a conoscenza, senza riguardo per le conseguenze che gliene potrebbero derivare.

Direttiva 1.1 – Il rispetto della verità

La ricerca della verità è alla base dell'informazione. Concerne l'esame accurato dei dati accessibili e disponibili, il rispetto dei documenti (testi, suoni, immagini), la verifica e la rettifica degli errori. Questi aspetti sono considerati di seguito, alle cifre 3, 4 e 5 della Dichiarazione dei doveri.

Cifra 2 Dichiarazione dei doveri

Difende la libertà dell'informazione e i diritti relativi, la libertà di commento e di critica, l'indipendenza e la dignità della professione.

Direttiva 2.1 – La libertà dell'informazione

La libertà dell'informazione è la condizione più importante della ricerca della verità. È compito d'ogni giornalista difendere questo principio, individualmente e collettivamente. La protezione di questa libertà è tutelata dalle cifre 6, 8, 10 e 11 della Dichiarazione dei doveri.

Direttiva 2.2 – Il pluralismo delle opinioni

Il pluralismo dei punti di vista contribuisce alla difesa della libertà dell'informazione. Garantire il pluralismo è necessario soprattutto quando si verificano situazioni di monopolio.

Direttiva 2.3 – Distinzione tra fatti e commenti

Il giornalista deve mettere il pubblico nella condizione di distinguere il fatto dalla valutazione o dal commento del fatto medesimo.

Direttiva 2.4 – Funzioni pubbliche

L'esercizio della professione giornalistica non è di regola compatibile con l'assunzione di pubbliche funzioni. Tale incompatibilità non è però assoluta: circostanze particolari possono giustificare un impegno politico del giornalista. In tal caso i due ambiti dovranno essere tenuti distinti e il pubblico deve esserne informato. I conflitti d'interesse nuocciono alla reputazione degli organi d'informazione e alla di-

gnità della professione. La regola si estende per analogia agli impegni privati che da vicino o da lontano interferiscono con l'esercizio della professione giornalistica.

Direttiva 2.5 – Contratti d'esclusiva

I contratti d'esclusiva con un informatore non devono riguardare situazioni o avvenimenti di importanza saliente per l'informazione del pubblico o la formazione della pubblica opinione. Contratti di questo tipo, quando favoriscano la creazione di monopoli tali da precludere ad altri organi l'accesso all'informazione, sono di danno alla libertà di stampa.

Cifra 3 Dichiarazione dei doveri

Diffonde esclusivamente informazioni, documenti, immagini o prese di suono di cui gli sia nota la fonte. Non omette informazioni, o elementi d'informazione, importanti; non deforma testi, documenti, immagini, suoni, oppure opinioni espresse da altri; designa apertamente come tali le notizie non confermate e i montaggi di immagini o di suono.

Direttiva 3.1 – Le fonti dell'informazione

Il primo dovere che s'impone al giornalista è accertarsi della provenienza di un'informazione e controllarne la veridicità. La menzione della fonte è normalmente auspicabile, nell'interesse del pubblico. Salvo quando vi sia un interesse preponderante alla riservatezza, la menzione è doverosa se è necessaria alla comprensione della notizia.

Direttiva 3.2 – Comunicati

Le comunicazioni in provenienza dalle autorità, dai partiti politici, dalle associazioni, dalle aziende o da altri gruppi d'interesse devono essere chiaramente segnalati come tali.

Direttiva 3.3 – Documenti

I documenti di archivio vanno contraddistinti esplicitamente, se del caso con l'indicazione della data della prima pubblicazione. Va anche valutato, se la persona raffigurata si trovi sempre nella stessa situazione e se il suo consenso valga anche per una nuova pubblicazione.

Direttiva 3.4 – Illustrazioni

Il pubblico deve poter distinguere le illustrazioni o sequenze filmate con valore simbolico, che cioè mostrano persone o situazioni senza rapporto diretto con i temi, le persone o il contesto di un'informazione specifica. Come tali devono essere contrassegnate.

Direttiva 3.5 – Sequenze di finzione e ricostruzioni

Le immagini o le sequenze televisive, in cui attori interpretano la parte di persone reali di cui si dà notizia, devono essere chiaramente indicate come tali.

Direttiva 3.6 – Montaggi

Montaggi di fotografie o di immagini si giustificano nella misura in cui servono per spiegare un fatto, illustrare un'ipotesi, mantenere la distanza critica, oppure se contengono elementi di satira. In ogni caso devono essere riconoscibili, per non confondere il pubblico.

Direttiva 3.7 – Sondaggi

Comunicando al pubblico i risultati di un sondaggio, gli organi d'informazione devono mettere il pubblico in condizione di valutarne la portata. Come minimo va precisato il numero delle persone interrogate, la loro rappresentatività, il margine d'errore, la data del sondaggio e chi lo ha promosso. Il testo deve chiarire che tipo di domande è stato posto.

Direttiva 3.8 – Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti

Dal principio di equità e dalla regola etica che prescrive di ascoltare anche l'altra parte («*audiatur et altera pars*») deriva il dovere delle giornaliste e dei giornalisti, prima della pubblicazione di rimproveri gravi, di sentire gli interessati. La presa di posizione quest'ultimi deve essere pubblicata nello stesso articolo o nella stessa emissione, in modo corretto e breve. Si può eccezionalmente prescindere dall'ascolto della parte criticata, quando lo giustifichi un interesse pubblico preponderante.

Nell'articolo o nell'emissione la parte oggetto di gravi rimproveri non deve avere lo stesso spazio delle critiche che la concernono. Però dev'esserle consentito di esprimersi sugli addebiti gravi.

Cifra 4 Dichiarazione dei doveri

Non usa metodi sleali per procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti. Non altera o lascia alterare fotografie con l'intento di falsare l'originale. Rinuncia ad ogni forma di plagio.

Direttiva 4.1 – Identità celata

È considerato sleale celare la propria qualità di giornalista al fine di procurarsi informazioni, fotografie, documenti sonori, visivi o scritti, in vista della pubblicazione.

Direttiva 4.2 – Ricerche discrete

Ricerche discrete sono ammesse, in deroga alla Direttiva 4.1., quando la pubblicazione o la diffusione dei dati raccolti rivesta un interesse pubblico preponderante e non vi sia altro modo per ottenerli. Sono ammesse - sempre alla condizione che esista un interesse pubblico preponderante - anche quando le riprese siano pericolose per i giornalisti o delle persone riprese si dia un'immagine non autentica. Particolare attenzione deve essere usata per proteggere la personalità di individui venutisi a trovare casualmente sulla scena dell'avvenimento. Il giornalista ha diritto all'obiezione di coscienza quando gli venga chiesto, in questi casi eccezionali, di ricorrere a metodi sleali per procurarsi l'informazione.

Direttiva 4.3 – Informatori pagati

Pagare un informatore esula dalle regole della professione e non è, di regola, ammissibile, in quanto rischia di distorcere il contenuto e non solo la libera circolazione delle informazioni. L'eccezione è data in caso di interesse pubblico preponderante. Non è ammesso l'acquisto di informazioni o immagini da persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Fa ancora eccezione il caso di interesse pubblico predominante, e nella misura in cui l'informazione non possa essere altrimenti ottenibile.

Direttiva 4.4 – L'embargo

L'embargo (che consiste in un temporaneo divieto di pubblicazione di una notizia o di un documento) dev'essere rispettato quando riguarda un'informazione a venire (per esempio un discorso non ancora pronunciato) o sia inteso a proteggere legittimi interessi da una pubblicazione prematura. Non sono ammessi divieti temporanei di pubblicazione a fini pubblicitari. Quando una redazione consideri ingiustificato l'embargo, essa è tenuta a informare il richiedente della propria intenzione di pubblicare la notizia o il documento, in modo tale che possano venire informati gli altri organi d'informazione.

Direttiva 4.5 – L'intervista

L'intervista si basa su un accordo tra due parti, alle quali spetta fissarne le regole. Il rispetto delle regole pattuite è un dovere di lealtà. Dev'essere chiaro anzitutto se la conversazione ha per scopo la pubblicazione. Un'autorizzazione a posteriori del risultato è normale, purché l'intervistato non vi apporti modifiche sostanziali, tali da mutarne il senso (per esempio, togliendo o aggiungendo domande). In questi casi, il giornalista ha il diritto di rinunciare alla pubblicazione e di informarne il pubblico. Quando l'accordo sia stato raggiunto circa la versione da pubblicare, essa è considerata definitiva. Dichiarazioni di esponenti della vita pubblica, fatte in pubblico, possono essere riferite senza informarne l'autore.

Direttiva 4.6 – Il plagio

Il plagio consiste nella pura e semplice riproduzione, senza indicazione della fonte, di una notizia, una precisazione, un commento, un'analisi, o di qualunque altra informazione pubblicata da un collega o da un altro organo d'informazione. Come tale costituisce una slealtà nei confronti dei colleghi.

Cifra 5 Dichiarazione dei doveri

Rettifica ogni informazione che, diffusa, si sia rivelata materialmente del tutto o in parte inesatta.

Direttiva 5.1 – Il dovere della rettifica

La rettifica è un servizio reso alla verità. Il giornalista rettifica immediatamente e spontaneamente le informazioni errate. Il dovere di rettifica riguarda i fatti e non i giudizi dati su fatti accertati.

Direttiva 5.2 – Lettere di lettori

Le norme dell'etica professionale valgono anche per le lettere dei lettori. Alla libertà di opinione va riconosciuto in questa rubrica il più ampio spazio. La redazione può intervenire solo in caso di evidenti violazioni della Dichiarazione. Le lettere devono essere firmate, non pubblicate in forma anonima, se non in casi eccezionali debitamente giustificati. Possono essere rielaborate e abbreviate quando in testa alla rubrica sia precisato il diritto della redazione di procedere in tal senso. In nome della trasparenza, in testa alla rubrica dovrebbe sempre essere precisato il diritto della redazione di procedere in tale senso. Non possono essere abbreviate lettere di cui è stata richiesta la pubblicazione integrale. La richiesta può essere accolta, o la pubblicazione rifiutata.

Cifra 6 Dichiarazione dei doveri

Tutela il segreto professionale e non rivela la fonte delle informazioni ricevute in via confidenziale.

Direttiva 6.1 – Segreto redazionale

Il dovere professionale di mantenere il segreto redazionale è più esteso del riconoscimento a non testimoniare in giudizio che la legge riconosce al giornalista. Il segreto redazionale protegge le fonti materiali (appunti, indirizzi, registrazioni sonore o visive) e protegge gli informatori, in quanto abbiano accettato di comunicare con il giornalista alla condizione che la loro identità non venisse rivelata nella pubblicazione.

Direttiva 6.2 – Eccezioni

Indipendentemente dalle eccezioni che la legge prevede come restrizioni del diritto di non testimoniare, il giornalista è sempre tenuto a mettere a confronto il diritto del pubblico all'informazione e altri interessi meritevoli di protezione. In quanto possibile la ponderazione deve avvenire prima, e non dopo, l'assunzione dell'impegno a rispettare il segreto sulla fonte. In casi estremi, il giornalista è dispensato anche dal rispettare questo impegno: in particolare quando venga a conoscenza di reati (o dell'imminenza di essi) particolarmente gravi, oppure di attentati alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Cifra 7 Dichiarazione dei doveri

Rispetta la vita privata delle persone, quando l'interesse pubblico non esiga il contrario; tralascia accuse anonime e concretamente ingiustificate.

Direttiva 7.1 – Protezione della sfera privata

Ogni persona –anche i personaggi noti– ha diritto alla protezione della sua vita privata. Senza il consenso dell'interessato, le giornaliste e i giornalisti non possono effettuare riprese sonore, di immagini o video nell'ambito privato. È da evitare anche ogni molestia alle persone nei loro ambiti privati (infilarsi in casa, inseguimenti, appostamenti, molestie telefoniche ecc.).

Anche in ambiti pubblici, fotografare o filmare persone private senza il loro consenso è possibile solo se non vengono evidenziati nell'immagine. In manifestazioni pubbliche e nell'ambito dell'interesse pubblico è invece lecito riferire con immagini e suoni.

Direttiva 7.2 – Cronaca identificante

Le giornaliste e i giornalisti soppesano attentamente gli interessi in gioco (diritto dell'opinione pubblica all'informazione, protezione della sfera privata). La menzione dei nomi e/o la cronaca identificante è lecita:

- se, in riferimento all'oggetto della cronaca, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione
- se una persona è comunemente nota all'opinione pubblica e la cronaca è in relazione a ciò; se la persona in questione riveste una funzione politica, rispettivamente esercita una funzione dirigente statale o sociale, e la cronaca è in relazione a ciò
- se la menzione del nome è necessaria per evitare una confusione svantaggiosa per una terza persona
- se la menzione del nome o la cronaca identificante è altrimenti giustificata da un interesse pubblico prevalente.

Se l'interesse alla protezione della sfera privata prevale su quello dell'opinione pubblica ad una cronaca identificante, le giornaliste e i giornalisti non pubblicano né nomi né altre indicazioni che consentano l'identificazione di una persona ad opera di terzi che non appartengano alla famiglia, all'ambiente sociale o professionale dell'interessato, e sarebbero quindi informati esclusivamente dai media.

Direttiva 7.3 – Bambini

I bambini, anche quelli di persone celebri o altrimenti al centro dell'attenzione dei media, vanno protetti in modo speciale. Il più grande ritegno è indicato nelle ricerche e cronache a proposito di reati violenti che coinvolgano bambini (sia quali vittime, che quali possibili autori o testimoni).

Direttiva 7.4 – Cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza e risocializzazione

Nella cronaca giudiziaria, le giornaliste e i giornalisti valutano in modo particolarmente prudente tanto la menzione di nomi quanto la cronaca identificante. Tengono in conto della presunzione di innocenza. Dopo una condanna, prestano attenzione alla famiglia e ai parenti del condannato e alle opportunità di risocializzazione.

Direttiva 7.5 – Diritto all'oblio

Le persone condannate hanno diritto all'oblio. Tale diritto vale a maggior ragione in caso di abbandono di un procedimento e di assoluzione. Il diritto all'oblio non è però assoluto: in modo proporzionato, le giornaliste e i giornalisti possono riferire di procedimenti precedenti se un interesse pubblico prevalente lo giustifica. Ciò è ad esempio il caso se sussiste una relazione tra il precedente comportamento e l'attività attuale.

Direttiva 7.6 – Non luogo, abbandono e assoluzione

L'ampiezza e il rilievo di cronache riferentesi a non luoghi a procedere, abbandoni o assoluzioni deve essere in rapporto adeguato con le cronache precedenti.

Direttiva 7.7 – Reati sessuali

In caso di reati sessuali, le giornaliste e i giornalisti tengono in speciale considerazione gli interessi della vittima. Non forniscono elementi che ne permettano l'identificazione.

Direttiva 7.8 – Situazioni eccezionali, malattie, guerre e conflitti

Le giornaliste e i giornalisti mostrano particolare ritengono nei confronti di persone che si trovano in situazioni di necessità, in lutto o sotto lo shock di un fatto. Ciò vale anche nei confronti della famiglia e dei parenti dell'interessato. Per ricerche in loco in ospedale o istituzioni analoghe deve essere chiesto il consenso dei

responsabili. Le immagini di guerre, conflitti, atti di terrore o altre situazioni di necessità documentano momenti storici. L'interesse pubblico alla loro pubblicazione deve però essere commisurato:

- al pericolo di ledere al sfera privata delle persone riprese e/o la sensibilità dell'osservatore
- al diritto alla pace dei defunti della persona ripresa.

Direttiva 7.9 – Suicidio

In caso di suicidio, le giornaliste e i giornalisti fanno prova del massimo ritegno. Si può riferire di suicidi:

- se hanno suscitato forte sensazione pubblica
- se a togliersi la vita sono persone della vita pubblica. In caso di personalità meno conosciute il suicidio deve perlomeno stare in presunto rapporto con vicende pubbliche
- se la vittima o i suoi parenti si sono, loro stessi, rivolti all'opinione pubblica;
- se il gesto è in relazione ad un reato comunicato dalla polizia
- se hanno carattere dimostrativo e vogliono rendere attenti ad un problema irrisolto
- se danno luogo ad una discussione pubblica
- se sono in circolazione voci o accuse che sono rettifiche dalla cronaca.

In ogni caso, la cronaca si limita alle informazioni necessarie per la comprensione del suicidio e non deve contenere dettagli intimi o persino svalutativi. Per evitare il pericolo di gesti di emulazione, le giornaliste e i giornalisti rinunciano a indicazioni precise sui metodi e mezzi utilizzati.

Cifra 8 Dichiarazione dei doveri

Rispetta la dignità delle persone e rinuncia a riferimenti discriminatori nel testo, nell'immagine o in documenti sonori. Le discriminazioni da evitare riguardano l'etnia o la nazionalità, la religione, il sesso o le abitudini sessuali, la malattia e gli stati d'infermità fisica o mentale. Nell'utilizzare testi, immagini o documenti sonori relativi a guerre, atti terroristici, disgrazie o catastrofi, rispetta il limite del riguardo dovuto alla sofferenza delle vittime e delle persone a loro vicine.

Direttiva 8.1 – Rispetto della dignità

L'informazione non può prescindere dal rispetto della dignità delle persone. Tale dignità dev'essere di continuo posta a confronto con il diritto all'informazione. Anche il pubblico ha diritto al rispetto della propria dignità, e non solo le persone oggetto dell'informazione.

Direttiva 8. 2 – Non-discriminazione

Nei resoconti giudiziari, indicazioni relative all'etnia, alla religione, al sesso o alle abitudini sessuali, alla malattia o allo stato di infermità fisica o mentale delle persone sono lecite soltanto quando siano indispensabili alla comprensione della notizia. La menzione della nazionalità non deve avere conseguenze discriminanti. Anche se la menzione non è insistita (ma ciò vale anche per i cittadini svizzeri) dev'essere comunque usata restrittivamente. Tali indicazioni possono infatti rafforzare pregiudizi latenti nei confronti di una minoranza.

Direttiva 8. 3 – Protezione della vittima

Nel riferire su fatti drammatici o di violenza, il giornalista deve mettere a confronto accuratamente il diritto del pubblico all'informazione e gli interessi della vittima e delle persone coinvolte. Il giornalista è tenuto a evitare di dare al fatto un rilievo sensazionale, per cui la persona appare ridotta alla stregua di un oggetto. È il caso soprattutto quando sono in causa morenti, sofferenti, oppure cadaveri, e quando la descrizione e le immagini, per l'abbondanza dei particolari, la durata o la dimensione dell'inquadratura, superano il limite della necessaria e legittima informazione del pubblico.

Direttiva 8. 4 – Immagini di guerra o di conflitti

La diffusione di fotografie o di immagini di guerre e di conflitti deve inoltre tenere conto dei seguenti elementi di riflessione:

- le persone ritratte sono identificabili in quanto individui?
- la pubblicazione offende la loro dignità di persone?
- è un'occasione unica per documentare un fatto di rilievo storico?

Direttiva 8. 5 – Immagini di incidenti, catastrofi, reati

La diffusione di fotografie o di immagini di incidenti, catastrofi o reati deve rispettare la dignità e la sfera privata delle persone, e inoltre dimostrare rispetto per la situazione dei parenti e dei congiunti. Il rispetto è dovuto specialmente nell'informazione regionale o locale.

Cifra 9 Dichiarazione dei doveri

Non accetta vantaggi o promesse che potrebbero limitare la sua indipendenza professionale e l'espressione della sua opinione personale.

Direttiva 9. 1 – L'indipendenza del giornalista

La libertà di stampa richiede la tutela dell'indipendenza dei giornalisti. È un obiettivo che richiede attenzione costante. Inviti personali e regali sono ammissibili se

rispettano la misura. Queste disposizioni valgono sia per le relazioni professionali sia per quelle extra-professionali. La ricerca e la pubblicazione di informazioni non dev'essere condizionata dall'accettazione di inviti o regali.

Direttiva 9. 2 – Legami d'interesse

Il giornalismo economico e finanziario è particolarmente esposto all'offerta di vantaggi o di accesso a informazioni privilegiate. Il giornalista non può utilizzare a proprio vantaggio (o farne godere a terzi) anticipazioni ricevute in funzione della professione. Quando abbia relazioni d'interesse (personali, o di famiglia) con società o titoli quotati in borsa, tali da metterlo in conflitto potenziale con la sua indipendenza, il giornalista non deve scriverne. Nemmeno deve accettare vantaggi in cambio di servizi professionali, anche se l'obiettivo del vantaggio offerto non è un trattamento compiacente.

Cifra 10 Dichiarazione dei doveri

Evita ogni forma di pubblicità e non accetta condizioni da parte degli inserzionisti.

Direttiva 10. 1 – Separazione tra parte redazionale e pubblicità

Una netta separazione tra la parte redazionale o di programma e la pubblicità è imprescindibile per la credibilità dei mass media. Inserzioni e trasmissioni pubblicitarie devono formalmente essere chiaramente distinguibili dalla parte redazionale. Se visivamente o acusticamente non sono nettamente riconoscibili come tali, devono essere esplicitamente designati come «Annuncio», «Publireportage», «Spot», o con eventuali analoghe definizioni conosciute dal pubblico. Al giornalista non è consentito violare questa distinzione prestandosi a inserire pubblicità parassitaria nei servizi redazionali.

Direttiva 10. 2 – Sponsoring e forme miste di redazione/pubblicità

Se un servizio redazionale è sponsorizzato, il nome dello sponsor deve essere indicato e la libera scelta dei temi e della loro elaborazione da parte della redazione garantita. Non sono ammesse prestazioni redazionali (per es. servizi che «accompagnano» un'inserzione pubblicitaria) come «contropartita» di pagine o spazi di emissione pagati dalla pubblicità.

Direttiva 10. 3 – Servizi di costume o di consulenza; Presentazione di marche e prodotti

Anche nelle rubriche di costume o di consulenza del consumatore la libertà redazionale nella scelta dei temi dev'essere garantita. Le norme deontologiche si applicano anche alla presentazione di beni di consumo.

La presentazione acritica o fortemente elogiativa di beni di consumo, la menzione più frequente del necessario di prodotti o servizi e la semplice riproduzione di slogan pubblicitari nella parte redazionale mettono in pericolo la credibilità del media e dei giornalisti.

Direttiva 10. 4 – Pubbliche relazioni

Il giornalista non redige testi vincolati a interessi (pubblicità o relazioni pubbliche) che possano danneggiare la sua indipendenza. Delicati sono particolarmente i temi di cui si occupa anche editorialmente. Non riferisce in modo difforme dal solito di avvenimenti dei quali il suo editore è sponsor o partner media.

Direttiva 10. 5 – Boicottaggi

Il giornalista difende la libertà di informazione in caso di effettivo o minacciato pregiudizio da parte di interessi privati, segnatamente in caso di boicottaggio pubblicitario o minaccia di boicottaggio. Minacce o boicottaggi devono, di principio, essere resi pubblici.

Cifra 11 Dichiarazione dei doveri

Accetta direttive giornalistiche solo dai responsabili designati della propria redazione, purché non siano in contrasto con la presente Dichiarazione.

Lettera a. – Dichiarazione dei diritti

Diritto di libero accesso a tutte le fonti d'informazione e di libera indagine su tutto quanto è d'interesse pubblico. Il segreto, su fatti pubblici o privati, può essergli opposto solo eccezionalmente e con una chiara spiegazione delle ragioni nel caso specifico.

Lettera a.1 – Le indiscrezioni

Gli organi d'informazione possono far uso di indiscrezioni solo se:

- la fonte dell'indiscrezione è conosciuta
- la notizia è d'interesse pubblico (che sia una primizia, non è una ragione sufficiente)
- vi sono buone ragioni per non ritardarne la pubblicazione; - l'informazione è taciuta a tempo indeterminato (occorre cioè verificare se non si tratti di embargo temporaneo)
- l'indiscrezione è stata data consapevolmente e raccolta con mezzi leali, cioè senza corruzione, ricatti, intercettazioni, violazioni di domicilio, furto
- la pubblicazione non viola interessi, diritti o segreti di grandissima importanza.

Lettera a. 2 – Imprese private

Il fatto che un'azienda sia privata non la esclude dalla ricerca giornalistica, se la sua importanza economica o sociale è significativa per una determinata regione.

Lettera b. – Dichiarazione dei diritti

Diritto di rifiutarsi, senza che gliene derivi un pregiudizio, di svolgere attività, e in particolare di esprimere opinioni, in contrasto con le norme professionali o la propria coscienza.

Lettera c. – Dichiarazione dei diritti

Diritto di rifiutare ogni direttiva o ingerenza che contravvengano alla linea editoriale dell'organo d'informazione per il quale lavora. Tale linea editoriale deve venirgli comunicata per iscritto prima dell'assunzione. La modifica unilaterale o la revoca della linea sono illecite e costituiscono violazione del contratto.

Lettera d. – Dichiarazione dei diritti

Diritto di conoscere i rapporti di proprietà del suo datore di lavoro. In quanto membro di una redazione, (il giornalista) deve venir informato e consultato per tempo prima di ogni decisione importante che abbia influenza sull'andamento dell'impresa. I membri di una redazione devono in particolare venire consultati prima di ogni decisione definitiva che abbia conseguenze sulla composizione o sull'organizzazione della redazione stessa.

Lettera e. – Dichiarazione dei diritti

Diritto un'adeguata formazione e all'aggiornamento professionali.

Lettera f. – Dichiarazione dei diritti

Diritto a condizioni di lavoro chiaramente definite in un contratto collettivo. Nel contratto collettivo dev'essere stabilito che nessun pregiudizio può derivare al giornalista dalle attività che svolge per le organizzazioni professionali.

Lettera g. – Dichiarazione dei diritti

Diritto a un contratto d'assunzione individuale, che garantisca la sua sicurezza materiale e morale e a una retribuzione adeguata alle funzioni che svolge, alle responsabilità che assume e alla sua posizione sociale, tale da assicurargli l'indipendenza economica.